


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

## PARTE SECONDA

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

### SOMMARIO

#### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 30.01.2008 N. 2**

**Programma Operativo Regionale - Obiettivo Competitività Regionale  
e Occupazione - fondo Sociale europeo 2007/20013 (Pubblicata sul  
B.U. Supplemento Ordinario al n. 11 del 12.03.2008, parte II).**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.02.2008 N. 116**

**L.R. 38/2007, art. 10. Fondo di garanzia regionale. Approvazione schema convenzione tra Regione e F.I.L.S.E. S.p.A.. Approvazione schema protocollo intesa tra Regione, F.I.L.S.E. S.p.A. e A.B.I..**

**pag. 1394**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.02.2008 N. 117**

**Definizione requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al fondo di garanzia regionale ex art. 10 comma 3 della l.r. n. 38/2007 ed altri interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo.**

**pag. 1404**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.02.2008 N. 118**

**Approvazione modifiche allo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Riposo - Sen. Borelli" di Pieve di Teco (IM).**

**pag. 1411**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.02.2008 N. 119**

**Estinzione dell'Associazione "Centro di Assistenza Tecnico Agricola Mezza Costa - C.A.T.A." con sede in Vendone (SV) frazione Cuvenna iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 381.**

**pag. 1412**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.02.2008 N. 141**

**Approvazione "Linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse".**

**pag. 1412**

**REGIONE LIGURIA****DIREZIONE CENTRALE AFFARI DELLA PRESIDENZA**

**Elenco regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.**

**pag. 1439**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 29.01.2008 N. 491**

**CI06927 - Concessione idraulica per 1,00 mq. in sponda del Rio Buriano in Via Donato Somma nel Comune di Genova. Richiedente: Nadim S.p.A..**

**pag. 1443**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 04.02.2008 N. 585**

**CI06908 - Concessione Idraulica per 43,38 mq in attraversamento del Rio Bana in località Bana nei Comuni di Camogli e Rapallo. Richiedente: Impresa individuale Oliveri Costruzioni.**

**pag. 1443**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 04.02.2008 N. 586**

**CI07009 - Concessione Idraulica per rete di distribuzione del gas in attraversamento di 5 Rivi Senza Nome lungo la Via San Pantaleo dal civ. n. 2 fino al civ. n. 20 in località Staglieno in Comune di Genova. Richiedente: Iride Acquagas S.p.A. - Gruppo Iride Acqua Gas S.p.A. - Rete Gas.**

**pag. 1444**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 12.02.2008 N. 743**

**CI06977 - Concessione Idraulica per 27,95 mq in attraversamento del Rio Ranfao in Comune di Mignanego. Richiedente: API S.p.A..**

**pag. 1445**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 12.02.2008 N. 744**

**NO01540 - Nulla Osta Idraulico per lavori di somma urgenza per la sostituzione di cavi per una L.E. MT 15 KV e per la realizzazione, il mantenimento e l'uso di una "L.E. BT 0,4 KV con cavo in tubo portacavo DN 125 interrato nel piano stradale sul lato valle del ponte stradale di Via Roma (strada Busalla-Laccio) per una lunghezza di 1,00, m ed in attraversamento del Rio Senza Nome (affluente di destra del Torrente Scrivia) in località Via Roma di Casella nel Comune di Casella per l'inserimento in rete di una cabina elettrica MT/BT nella località di Via Roma di Casella in attraversamento dei corsi d'acqua: Rio della Fontana (affluente di sinistra del Torrente Trebbia). Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo reti Piemonte - Liguria.**

**pag. 1446**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 12.02.2008 N. 745**

**CG02016 - Concessione Greto per 35,84 mq in sponda sinistra del Rio Ranfeo alla confluenza con il T. Paveto in Comune di Mignanego. Richiedente: API S.p.A..**

**pag. 1448**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 11.02.2008 N. 752**

**NO01539 collegato a CI07009 - Nulla Osta Idraulico per L.E. MT 15 KV di collegamento in serie due cabine di trasformazione per poten-**

**ziamento rete esistente - attraversamento sul rio Senza Nome in località Prussiani tra i Comuni di Genova e Serra Riccò e Mignanego - Vetreria in Comune di Mignanego. Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Reti Piemonte - Liguria.**

**pag. 1449**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 11.02.2008 N. 753**

**CI06005 - CI06006 - Concessione idraulica per una condotta fognaria DN200 in attraversamento aereo del T. Sturla per 15,60 m aggraffata al lato valle del ponte carrabile tra Via E. Bisagno e Via Mogge in località San Desiderio di Genova (CI06005); e concessione idraulica per uno scarico DN315 della rete bianca (rete bianca Via Mogge - I° lotto - Via Mogge) per lo smaltimento delle acque meteoriche sponda sinistra del Rio Pomà (affluente di sinistra del T. Sturla) in Via Mogge in località San Desiderio di Genova (CI06006). Revoca Provvedimento n. 2954 del 07/06/2005 e approvazione nuova concessione. Richiedente: Mediterranea Delle Acque S.p.A. - Gruppo Iride Acquagas S.p.A..**

**pag. 1451**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 18.02.2008 N. 837**

**CI06800 - Concessione Idraulica per L.E. MT 15 KV con 3 cavi in tubi acciaio DN160 staffati al lato valle del ponte carrabile ed una L.E. BT 400 V con 1 cavo in tubo acciaio DN160 staffato per 12.80 m in sottopassaggio dello stesso ponte di Via Dogali in loc. San Giacomo in Comune di Santa Margherita Ligure in attraversamento del T. Magistrato. Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Reti Piemonte - Liguria.**

**pag. 1452**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 19.02.2008 N. 888**

**CI07014 - Concessione Idraulica per 72,84 mq in attraversamento del torrente Burla in Via Burba, 15A in Comune di Genova e Ceranesi. Richiedente: SAROIL S.r.l..**

**pag. 1453**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 19.02.2008 N. 917**

**CI04115 - Concessione idraulica per 99 mq in attraversamento del torrente Torbido in Via Rio Torbido nel Comune di Genova. Richiedente: Villa Gavotti S.r.l..**

**pag. 1454**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 05.02.2008 N. 641**

**Torrente Montegrosso - Località Fogliachino - Comune di Albisola Superiore - Autorizzazione temporanea per il mantenimento di attraversamento con tubazione idrica uso potabile de 63 mm. con camicia in acciaio Dn 100 mm (de 114,3 mm) staffata sul lato valle dell'impalcato del ponte. Richiedente: Acquedotto di Savona S.p.A..**

**pag. 1455**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 06.02.2008 N. 725**

**Rio Sanda - Località Villa Boschi di Celle Ligure. Autorizzazione temporanea per il mantenimento di attraversamento con condotta gas Dn 80 mm (protetta da guaina in acciaio Dn 150 mm) posizionata tra le travi del ponte in corrispondenza di Via Sirio. Richiedente: Società Italiana per il Gas.**

**pag. 1455**

**PROVINCIA DI SAVONA**

**Ditte: Parodi Caterina ed altri; Caniggia Roberto; Berlingeri Marcella e Lana Maria Rita; Consorzio Zuccarè; Pescetto Lorenzo; Proto Gaetano ed altri.**

**pag. 1456**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 19.02.2008 N. 11435**

**Comune di Sarzana - Variante contestuale al PRG vigente ai sensi dell'art. 9 della l.r. 24/87 relativa a SUA di iniziativa privata in località Via Fontananera a nome Soc. Coop. Fratellanza Agricola.**

**pag. 1458**

**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**Ditte: Brondi Franco (ora Azienda Agricola Batttagliani Nelli); Oligeri Isauro; Amorfini Gianna: Domande per concessione derivazione acqua.**

**pag. 1459**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****12.02.2008****N. 116**

**L.R. 38/2007, art. 10. Fondo di garanzia regionale. Approvazione schema convenzione tra Regione e FI.L.S.E. S.p.A.. Approvazione schema protocollo intesa tra Regione, FI.L.S.E. S.p.A. e A.B.I..**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 avente ad oggetto: "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo" e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 10 il quale prevede:

- l'istituzione di un fondo di garanzia finalizzato alla concessione di garanzie fideiussorie per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse di cui alla presente legge (comma 1);
- l'operatività di tale fondo anche a favore di soggetti titolari di mutui già accessi alla data di entrata in vigore della legge in questione (13 dicembre 2007) che si trovano in difficoltà per far fronte agli impegni assunti, in possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi (comma 3);
- la stipulazione di apposita convenzione con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - S.p.A. (Fi.L.S.E. S.p.A.) per la costituzione e la gestione del fondo di cui trattasi e la definizione delle modalità di concessione delle garanzie (comma 5);

RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), la quale all'art. 2 commi da 475 a 480 stabilisce una misura di intervento analoga a quella di cui alla suddetta legge regionale, ossia:

- l'istituzione di un fondo di garanzia presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la possibilità da parte del mutuatario di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- il rinvio ad un regolamento di attuazione delle suddette disposizioni, da emanarsi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale;

PREMESSO che:

- il fenomeno del rialzo dei tassi di interesse di mercato intercorso negli ultimi 2 anni ha procurato un diffuso aggravio dell'onere a carico dei debitori su mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di privati;
- sussiste, altresì, il problema di nuclei familiari in difficoltà nel pagamento delle rate non soltanto a causa del rialzo dei tassi di interesse, ma soprattutto per il verificarsi di eventi negativi straordinari (a titolo esemplificativo: perdita di lavoro, malattie, separazioni coniugali), tali da incidere sulla relativa situazione economica e quindi sull'effettivo rispetto delle obbligazioni assunte;
- emerge quindi, una situazione diffusa di significativa difficoltà delle famiglie a reddito fisso nel sostenere il peso di rate di mutuo crescenti che potrebbe dare luogo, nei prossimi mesi a un incremento dei fenomeni delle morosità sulle rate dovute, in particolare a carico delle famiglie che hanno assunto impegni molto gravosi rispetto alla loro capacità di reddito ed al valore degli immobili acquistati;

EVIDENZIATO che:

- l'intervento della Regione per prevenire e sostenere questo tipo di situazione, a beneficio delle famiglie più deboli ed indebitate, anche al fine di scongiurare la nascita di ulteriori situazioni di disagio, trova un preciso riferimento normativo nella citata legge n. 38/2007 ed in particolare all'art. 10 comma 3;
- tale intervento risponde alla logica di indirizzare il mercato verso un comportamento più favorevole nei confronti delle famiglie in difficoltà e può concretizzarsi nella possibilità di concordare con



il sistema bancario modalità e strumenti per diminuire, in modo mirato seppure in via transitoria, l'onere delle rate dei mutui per le famiglie in diverso grado di difficoltà, senza che ciò richieda l'erogazione di contributi a fondo perduto, onerosi per la finanza pubblica ed incoerenti con il quadro generale degli interventi pubblici in campo assistenziale;

CONSIDERATO che:

- in questi casi la previsione di posticipare il termine originario di scadenza del mutuo in essere, non appare una soluzione funzionale a risolvere sostanzialmente lo stato di difficoltà delle famiglie alle prese con la rata del mutuo;
- in alternativa a quanto riportato nel punto precedente ed alla eventuale concessione di un contributo in conto rata, sarebbe utile ottenere dalla banca mutuante una completa sospensione delle scadenze di pagamento per il tempo (comunque non superiore ai 18 mesi) presumibilmente necessario a verificare se la famiglia interessata potrà risolvere il problema e ricominciare a pagare il mutuo; le rate oggetto della sospensione potranno, a questo scopo essere riposizionate negli ultimi anni di durata o, meglio, dopo la scadenza dell'operazione. In caso contrario, la messa in vendita dell'alloggio resterà l'unica soluzione per estinguere il mutuo;

CONSIDERATO, altresì, che:

- per richiedere alla banca questa sorta di moratoria concordata, che implica un incremento dell'esposizione in essere a causa delle competenze non incassate, è tuttavia necessario procurare alla banca stessa almeno una garanzia aggiuntiva per un importo corrispondente alla somma delle rate tenute in sospeso;
- ciò è indispensabile in particolare per i casi, abbastanza diffusi, di mutuo originariamente concesso per un importo vicino al 100% del valore dell'immobile, per di più a favore di un debitore la cui rischiosità è successivamente aumentata in modo significativo per contingenze intercorse;
- la Regione potrebbe costituire questa garanzia aggiuntiva a favore delle famiglie in difficoltà assumendosi un rischio ragionevole, considerato che si tratta comunque di mutui con garanzia ipotecaria;

RILEVATO che, sulla base di preliminari contatti intercorsi con il sistema bancario, è emersa una disponibilità di massima a questo tipo di soluzione, con l'evidenziazione delle seguenti caratteristiche principali:

- la garanzia sia attivabile a prima richiesta e comunque prima che sia iniziato il procedimento esecutivo finalizzato al realizzo dell'immobile ipotecato;
- in caso di insolvenza del debitore, le azioni di recupero successive al pagamento da parte del garante siano svolte di comune accordo per evitare conflitti e sovrapposizioni, possibilmente con un mandato alla banca stessa ad esercitarle anche nell'interesse dell'ex garante con successiva ripartizione proporzionale dei recuperi;

RILEVATO pertanto che, per realizzare un intervento fidejussorio di questo tipo la Regione, ai sensi del più volte menzionato art. 10 comma 5 della l.r. n. 38/2007, si propone di costituire presso Fi.L.S.E. S.p.A. un fondo di garanzia, in grado di operare sulla base di un'apposita intesa tra l'Amministrazione regionale, la Fi.L.S.E. S.p.A e l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana), in rappresentanza del sistema bancario;

DATO ATTO peraltro che con propria precedente deliberazione n. 1823 del 23.12.2003 è stata approvata una specifica convenzione, successivamente modificata con D.G.R. 378/2004, D.G.R. 937/2004 e D.G.R. 923/2005, con la quale veniva affidata alla Fi.L.S.E. S.p.A. la gestione di un fondo costituito da finanziamenti regionali a valere su risorse FIR, destinato inizialmente a favorire nuclei familiari in possesso di particolari requisiti nella ristrutturazione della prima casa di abitazione ed in seguito rivolto anche ad altre iniziative a supporto della famiglia per far fronte al disagio sociale;

CONSTATATO che con nota prot. n. 684 in data 08.02.2008 la Fi.L.S.E. S.p.A ha comunicato alla Regione che, nelle more della predisposizione della rendicontazione definitiva della precedente procedu-

ra, ad oggi risulta disponibile l'importo di euro 1.300.000,00=, per le quali risorse la Finanziaria in questione rimane in attesa delle necessarie indicazioni regionali;

CONSIDERATO che le finalità che vengono espressamente individuate dalla già citata l.r. 38/07, relativamente al fondo di garanzia per far fronte agli impegni assunti da soggetti titolari di mutui stipulati per l'acquisto o il recupero di prime case che si trovano in situazione di difficoltà, sono da ritenersi perseguibili mediante l'utilizzo delle economie sopra quantificate, in quanto economie su risorse comunque ab origine destinate ad attività di sostegno nei confronti delle famiglie disagiate;

ATTESO che si rende pertanto doveroso procedere all'approvazione dello schema di convenzione con la Fi.L.S.E. S.p.A al fine di fronteggiare e disciplinare il manifestarsi delle attuali e contingenti esigenze come sopra ampiamente descritto e quindi attuare il disposto normativo di cui all'articolo 10, commi 3 e 5 della l.r.38/07;

RITENUTO pertanto necessario:

- approvare lo schema di convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Fi.L.S.E. S.p.A., che si unisce al presente provvedimento come Allegato A quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di attuare il disposto normativo di cui all'articolo 10, commi 3 e 5 della l.r.38/07;
- approvare lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Liguria, la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Fi.L.S.E. S.p.A e l'Associazione Bancaria Italiana - A.B.I., che si unisce al presente provvedimento come Allegato B quale sua parte integrante e sostanziale, a favore dei soggetti indicati al comma 3 del ridetto articolo ed altri interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo;
- rinviare ad un ulteriore proprio atto amministrativo, la definizione dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso all'agevolazione in questione;

SU PROPOSTA dell'Assessore Maria Bianca Berruti incaricato delle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici, Pari Opportunità di concerto con il Vice Presidente della Giunta regionale Massimiliano Costa incaricato del Settore Politiche Sociali

#### DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse che si richiamano integralmente, lo schema di convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Fi.L.S.E. S.p.A., che si unisce al presente provvedimento come Allegato A quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di attuare il disposto normativo di cui all'articolo 10, commi 3 e 5 della l.r.38/07;
- di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse cui si fa ogni più ampio riferimento, lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Liguria, la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Fi.L.S.E. S.p.A e l'Associazione Bancaria Italiana - A.B.I., che si unisce al presente provvedimento come Allegato B quale sua parte integrante e sostanziale, a favore dei soggetti indicati al comma 3 del ridetto articolo ed altri interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo;
- di dare mandato al Presidente, o suo delegato, a sottoscrivere il protocollo d'intesa di cui al precedente punto del presente provvedimento, se del caso apportando in sede di sottoscrizione, le eventuali modifiche non sostanziali che venissero ritenute opportune nel rispetto dei principi della presente deliberazione nonché della normativa di riferimento citata in premessa;
- di rinviare ad un ulteriore proprio atto amministrativo, la definizione dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso all'agevolazione in questione;
- di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Giuseppe Putignano

(seguono allegati)



**Allegato A****CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. S.p.A. PER LA GESTIONE DEL FONDO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO**

L'anno 2008 addì \_\_ del mese di \_\_\_\_ in Genova

TRA

La Regione Liguria, di seguito per brevità denominata semplicemente Regione (C.d.F. n. 00849050109), in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e domiciliato per la carica in via Fieschi 15 - 16121 Genova

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. (C.d.F. n. 00616030102), di seguito denominata FI.L.S.E., in persona di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 - 16122 Genova;

**PREMESSO CHE**

- a) la Regione Liguria con D.G.R. n. 1823 del 23 dicembre 2003 ha affidato alla FI.L.S.E. la gestione di risorse dirette a sostenere le famiglie negli interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione e che in data 8 febbraio 2008 la FI.L.S.E. ha comunicato che, pur nelle more di predisposizione della rendicontazione definitiva, sono ad oggi disponibili risorse residue pari ad Euro 1.300.000,00
- b) nell'ambito delle iniziative dirette a sostenere le famiglie nell'acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, l'articolo 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n.38 "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo" prevede l'istituzione di un fondo di garanzia finalizzato ad operare, attraverso la concessione di garanzie fideiussorie per il pagamento delle rate dei mutui, a favore di soggetti titolari di mutui già accessi alla data di entrata in vigore della legge stessa che si trovano in difficoltà per far fronte agli impegni assunti, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con D.G.R. n. .... del .....
- c) il citato articolo 10 prevede, inoltre, che la Giunta regionale sottoscriva con la FI.L.S.E. apposita convenzione per la costituzione e gestione del fondo di cui trattasi e definisca le modalità di concessione delle garanzie;
- d) le situazioni di disagio economico a carico di molte famiglie liguri titolari di mutui fondiari per unità immobiliari adibite a "prima casa", conseguenti sia al rialzo intercorso dei tassi di interesse di mercato, sia a particolari eventi diminutivi della capacità di rimborso dei mutui, rendono opportuno l'attivazione del fondo di cui trattasi.

**SI CONVIENE E SI CONCLUDE QUANTO SEGUE****Articolo 1**

Le premesse e gli atti e norme in esse citati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2018 e, comunque, fino al completamento di tutte le attività e adempimenti affidati alla FI.L.S.E..

**Articolo 3**

Il Fondo, in attuazione a quanto previsto dal comma 3, articolo 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n.38

e in coerenza con quanto previsto nel Protocollo d'intesa tra Regione Liguria, ABI e F.I.L.S.E. approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n..... del ....., è finalizzato a favorire la concessione da parte delle Banche mutuanti aderenti delle sospensioni di pagamento delle rate, per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi, a favore di famiglie mutuatrici in difficoltà in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n..... del .....

A tal fine la F.I.L.S.E., con responsabilità complessiva limitata alla capienza pro-tempore del Fondo, ed a valere sul bando che verrà emanato da Regione Liguria, rilascerà a ciascuna banca interessata alla concessione della sospensione di pagamento una fideiussione, a prima richiesta scritta, della durata massima di anni 7, di importo in linea capitale non superiore alla somma inizialmente prevista delle rate di mutuo oggetto di sospensione di pagamento, oltre a interessi al tasso EURIBOR a un mese + 0,50%.

#### **Articolo 4**

Il Fondo è costituito inizialmente dalle risorse indicate alla precedente lettera a) delle Premesse e potrà essere implementato con le risorse previste per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.

La disponibilità del fondo potrà essere alimentata da ulteriori stanziamenti, dai proventi finanziari maturati sulle risorse del fondo stesso e dagli eventuali recuperi. Per contro, tali disponibilità vengono diminuite dalle garanzie escusse, delle eventuali spese sostenute per i recuperi e dalla corresponsione dei corrispettivi di cui al successivo art.10.

#### **Articolo 5**

La F.I.L.S.E. provvederà a gestire le risorse sopra indicate su conto corrente separato dalle altre proprie attività, a gestirle con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme stesse vincoli di alcun genere.

La F.I.L.S.E. terrà, comunque, una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio.

La contabilità dovrà evidenziare distintamente l'importo delle garanzie prestate a valere sulle risorse disponibili.

La F.I.L.S.E. dovrà tenere a disposizione della Regione tutti i giustificativi di spesa relativi alle operazioni effettuate nonché la documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione del fondo per i cinque anni successivi alla loro attuazione.

#### **Articolo 6**

A partire dall'anno 2009, la F.I.L.S.E. si impegna a presentare alla Regione, entro 31 marzo di ogni anno specifici rendiconti relativi all'anno precedente contenenti un bilancio delle gestioni delle risorse versate che evidenzino la dotazione iniziale, l'analisi dei movimenti, l'elenco delle operazioni effettuate, l'elenco dettagliato delle spese di gestione sostenute, i problemi eventualmente riscontrati e le soluzioni adottate o proposte.

#### **Articolo 7**

La F.I.L.S.E. dovrà consentire ai competenti funzionari regionali l'ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione del Fondo, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

#### **Articolo 8**

La Regione riconosce alla F.I.L.S.E. per le attività previste nella presente convenzione i seguenti corrispettivi, al netto di IVA pari a:

ogni anno lo 0,50% della dotazione finanziaria complessiva del Fondo a compenso delle spese d'impianto contabile, gestione amministrativa, controllo, monitoraggio e verifica delle iniziative;

euro 300,00 per ciascuna richiesta esaminata ma non ammessa alla garanzia;  
euro 600,00 per ciascuna richiesta ammessa alla garanzia.

La copertura degli oneri è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulle disponibilità complessive del Fondo.

#### **Articolo 9**

Le attività previste dal precedente articolo 3 saranno effettuate dalla F.I.L.S.E. avvalendosi della propria struttura.

#### **Articolo 10**

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente il Tribunale di Genova.

#### **Articolo 11**

Tutte le imposte e tasse relative alla presente convenzione saranno a carico della F.I.L.S.E.

#### **Articolo 12**

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per la F.I.L.S.E. nell'assenso sullo stesso, mentre diventerà tale per la Regione soltanto ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di autorizzazione ed alla sua sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.  
Genova, \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Liguria

F.I.L.S.E. S.p.A.

**Allegato B****Protocollo d'intesa per la costituzione e la gestione del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 10 della l.r. 3 dicembre 2007 n. 38 ed altri interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo**

**tra**

Regione Liguria, con sede in Genova, p.zza De Ferrari 1, in persona del Presidente Ing. Claudio Burlando (di seguito denominata "Regione")

FI.L.S.E S.p.A., con sede in Genova, via Peschiera 16, in persona del Presidente Prof. Edoardo Bozzo (di seguito denominata "FI.L.S.E.")

Associazione Bancaria Italiana - Commissione regionale della Liguria con sede in Genova, via G. D'Annunzio 101 - Torre E, in persona del Presidente Dott. Riccio Da Passano (di seguito denominata «ABI»)

**PREMESSO CHE**

- a) l'articolo 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n.38 "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo" prevede l'istituzione di un fondo di garanzia presso FI.L.S.E. finalizzato ad operare, attraverso la concessione di garanzie fideiussorie per il pagamento delle rate dei mutui, a favore di soggetti titolari di mutui già accesi alla data di entrata in vigore della legge stessa che si trovano in difficoltà per far fronte agli impegni assunti, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale .....
- b) le situazioni di disagio economico a carico di molte famiglie liguri titolari di mutui fondiari per unità immobiliari adibite a "prima casa", conseguenti sia al rialzo intercorso dei tassi di interesse di mercato, sia a particolari eventi diminutivi della capacità di rimborso dei mutui, rendono opportuno l'attivazione del fondo di cui trattasi per le finalità indicate;
- c) la Giunta regionale con D.G.R. n. .... ha approvato la sottoscrizione di specifica convenzione con la FI.L.S.E. per la costituzione e gestione del fondo di cui trattasi e la definizione delle modalità di concessione delle garanzie;
- d) al fine dell'attivazione del fondo di cui trattasi è necessaria la definizione di un organico rapporto di collaborazione tra la Regione Liguria, la FI.L.S.E. e l'Associazione Bancaria Italiana - Commissione regionale della Liguria;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**TITOLO I****Obiettivi del progetto e compiti delle parti contraenti****Articolo 1**

Le parti della presente intesa sono interessate a collaborare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali e nel pieno rispetto della autonomia operativa di ciascuno, per ridurre e compensare le situazioni di disagio economico a carico delle famiglie liguri titolari di mutui fondiari per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cosiddetta "prima casa"), conseguenti sia al rialzo intercorso dei tassi di interesse di mercato sia a particolari eventi diminutivi della capacità di rimborso dei mutui stessi.

I soggetti di cui al primo comma opereranno in sintonia con gli obiettivi e gli strumenti previsti dall'art. 2, commi da 475 a 480, della Legge 244/07 nella logica condivisa di fornire alle famiglie in situazione di transitoria difficoltà nell'adempimento dei propri impegni finanziari un sostegno compatibile con il rispetto del buon funzionamento del mercato ai sensi della normativa Comunitaria vigente.

In particolare, le parti firmatarie convengono che l'istituzione del Fondo di garanzia - Sezione mutui ipotecari e la relativa disciplina di cui al Titolo III della presente intesa è da intendere quale misura urgente in ragione delle mutate condizioni di contesto rilevate al precedente comma 1, da attivare nelle

more della piena attuazione di quanto previsto dalle già ricordate disposizioni di all'art. 2, commi da 475 a 480 della Legge 244/07.

#### Articolo 2

Gli obiettivi e i contenuti di cui al precedente art. 1 e, più in generale, della presente convenzione saranno presentate all'esterno con specifici elementi distintivi, .....

logo e denominazione dell'iniziativa:

(LIGURIA CASA)

Il logo e la denominazione potranno essere utilizzati esclusivamente dai soggetti sottoscrittori della presente convenzione.

#### Articolo 3

Nell'ambito dei presenti accordi, la Regione opererà, in attuazione delle proprie competenze istituzionali in materia di politica abitativa, per promuovere ed orientare gli sforzi di tutte le parti contraenti verso gli obiettivi di cui all'art. 1, in una più ampia ottica di governo del sistema economico ligure.

La Regione interviene, in particolare, attraverso la costituzione di un Fondo di Garanzia - Sezione mutui ipotecari di cui al successivo Titolo III dei presenti accordi, in attuazione all'articolo 10, comma 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 e s.m.i..

#### Articolo 4

La F.I.L.S.E. coordinerà per conto della Regione gli aspetti progettuali degli obiettivi e dei contenuti della presente convenzione curando, in sede attuativa, i rapporti con tutte le altre parti contraenti.

La F.I.L.S.E. provvederà inoltre, attraverso il proprio sito Internet, alla pubblicazione iniziale ed al successivo periodico aggiornamento dell'elenco delle Banche aderenti all'iniziativa in questione e delle condizioni e modalità operative eventualmente indicate.

#### Articolo 5

L'ABI parteciperà alla presente intesa con il compito di promuovere la più ampia adesione delle Banche operanti in Liguria all'iniziativa in questione, ai suoi obiettivi ed all'attivazione degli strumenti finanziari previsti.

Ciascuna Banca interessata provvederà quindi autonomamente a trasmettere alla F.I.L.S.E. la propria adesione all'iniziativa, precisando, per quanto ritenuto opportuno in relazione agli obiettivi del presente protocollo d'intesa, condizioni economiche e modalità operative da ciascuna di esse offerte, in relazione allo schema generale di cui all'ALLEGATO A.

### TITOLO II

#### Riscadenziamento, portabilità e surroga di mutui

#### Articolo 6

La Regione e l'ABI concordano sull'opportunità di promuovere la più ampia adesione possibile delle Banche alle richieste delle famiglie mutuatrici di riscadenziamenti dei mutui "prima casa" in essere a tasso variabile.

Tali riscadenziamenti avranno lo scopo di attenuare, attraverso un allungamento della durata dei mutui, l'effetto sull'importo della rata dell'intervenuto incremento dei tassi di mercato con la conseguente riduzione della quota capitale prevista.

Essi saranno concessi da ciascuna Banca aderente con le modalità tecniche ritenute più opportune, senza aggravio delle condizioni economiche a carico dei mutuatari per tassi di interesse, commissioni, spese o altro.

Resta salva l'autonomia di valutazione di merito del richiedente da parte di ciascuna Banca interessata.

#### Articolo 7

Con le stesse finalità di cui all'articolo precedente e nei confronti degli stessi soggetti mutuatari, le Banche aderenti si rendono disponibili inoltre a valutare interventi di portabilità e surrogazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 (Decreto Bersani) convertito con Legge 2 aprile 2007 n. 40, in mutui già in essere, erogati da Banche che non abbiano aderito o, comunque, concretamente attuato la presente intesa.

Resta salva l'autonomia di valutazione di merito del richiedente da parte di ciascuna Banca interessata.

### TITOLO III

#### Fondo regionale di garanzia - Sezione mutui ipotecari

#### Articolo 8

Al fine di favorire la concessione da parte delle Banche mutuanti aderenti alla presente convenzione delle sospensioni di pagamento delle rate, per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi, a favore di famiglie mutuatrici in difficoltà, è costituito da parte della Regione presso la F.I.L.S.E. un Fondo di Garanzia - Sezione mutui ipotecari (di seguito denominato anche semplicemente "Fondo") dell'importo iniziale di euro 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila), incrementabile con successivi apporti.

Resta salva l'autonomia di valutazione di merito del richiedente da parte di ciascuna Banca interessata.

#### Articolo 9

Con responsabilità complessiva limitata alla capienza pro-tempore del Fondo ed a valere sul bando che verrà emanato da Regione Liguria, la F.I.L.S.E. rilascerà a ciascuna banca interessata alla concessione della sospensione di pagamento di cui all'articolo precedente una fideiussione, a prima richiesta scritta, della durata massima di anni 7, di importo in linea capitale non superiore alla somma inizialmente prevista delle rate di mutuo oggetto di sospensione di pagamento, oltre a interessi al tasso EURIBOR a un mese + 0,50%.

Le sospensioni di pagamento assistite dalla fideiussione della F.I.L.S.E. ai sensi del presente articolo verranno concesse dalla Banca ad un tasso di interesse non superiore a quello contrattuale del relativo mutuo, senza applicazione di maggiorazioni di mora o di altre penali e commissioni anche una tantum.

Il totale delle garanzie pro-tempore in essere in linea capitale a valere sul Fondo non potrà superare un importo pari a 3 (tre) volte la consistenza del Fondo stesso. Al raggiungimento di tale limite, anche a causa di addebiti subiti dal Fondo per insolvenze, la F.I.L.S.E. interromperà la concessione delle garanzie fino al ristabilimento di nuovi spazi operativi.

In caso di insolvenza del debitore verificatasi entro la scadenza della garanzia, la Banca mutuante potrà senz'altro rivalersi sul Fondo nei limiti della garanzia ricevuta.

La Banca procederà quindi alla realizzazione delle più opportune azioni di recupero per l'intero credito, anche nell'interesse e quale mandataria della F.I.L.S.E. salvo, in casi eccezionali, diversa determinazione della singola Banca aderente.

Gli eventuali recuperi saranno attribuiti alla Banca stessa ed alla F.I.L.S.E. (che riverserà tali recuperi nel Fondo) proporzionalmente al rispettivo credito, al netto delle spese.

#### Articolo 10

Il Fondo resterà depositato esclusivamente per la finalità di cui alla presente convenzione presso la Banca individuata da F.I.L.S.E. nell'interesse di tutte le Banche aderenti all'iniziativa.

Gli interessi attivi e i proventi derivanti dall'investimento delle disponibilità finanziarie costituenti il fondo saranno di libera disponibilità di F.I.L.S.E. e non potranno in alcun caso essere utilizzati per la copertura delle garanzie escusse.

La F.I.L.S.E. comunicherà via via alla Banca depositaria l'elenco delle garanzie concesse e di quelle revocate o cessate.

Le singole Banche, al verificarsi delle situazioni di insolvenza sui mutui garantiti, presenteranno apposita richiesta alla F.I.L.S.E. e alla Banca depositaria. La F.I.L.S.E., verificata la regolarità meramen-



te formale della documentazione ricevuta e verificata l'esistenza di fondi sufficienti, autorizzerà la Banca depositaria che procederà entro 30 giorni alla liquidazione della richiesta con addebito del Fondo, previo realizzo al meglio degli eventuali titoli in portafoglio, in ordine cronologico di ricezione delle autorizzazioni ricevute. In caso di esaurimento del Fondo, le richieste di addebito ricevute resteranno in lista di attesa, in vista della possibile ricostituzione del Fondo mediante i recuperi realizzati a valere sulle insolvenze già liquidate e/o incrementi del Fondo di cui all'art. 8, 1 comma.

Resterà compito esclusivo della FI.L.S.E. attivare ogni eventuale azione di recupero dell'indebito nei confronti della Banca richiedente, in caso di irregolarità.

#### Articolo 11

Le singole Banche trasmetteranno a FI.L.S.E. con cadenza trimestrale i dati e le notizie relative all'andamento delle operazioni di finanziamento garantite, alle morosità, alle sofferenze e all'andamento delle azioni di recupero.

### TITOLO IV Norme generali e finali

#### Articolo 12

I requisiti per l'identificazione delle famiglie mutuarie che potranno beneficiare delle misure previste dal Titolo II del presente accordo saranno definiti dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento.

Per quanto riguarda la determinazione delle condizioni soggettive di ammissibilità dei richiedenti alla garanzia del Fondo di cui al Titolo III del presente atto vale quanto contenuto in un apposito provvedimento della Giunta Regionale, la cui emanazione costituirà l'eliminazione della condizione sospensiva all'operatività del Fondo stesso.

La Regione potrà, in qualsiasi momento, prevedere condizioni ulteriori e diverse relative al solo accesso alla garanzia del Fondo, che provvederà a comunicare tempestivamente a tutte le parti interessate e alle Banche aderenti.

#### Articolo 13

Le parti firmatarie del presente accordo convengono che la disciplina relativa al Fondo di cui al Titolo III è soggetta a valutazione di conformità e congruenza rispetto ai contenuti delle norme di attuazione che saranno emanate ai sensi dell'art. 2, comma 480 della legge 244/07 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Solidarietà sociale.

Le stesse parti firmatarie convengono altresì che, sulla scorta di tale valutazione, il Fondo di cui al Titolo III potrà essere riconfigurato, attraverso integrazione o modificazione alla presente intesa, in modo tale da risultare strumento complementare alla disciplina operativa introdotta ai sensi dell'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/07.

A norma dell'articolo 12, comma 3 del presente accordo, la Regione potrà quindi determinare le modifiche necessarie e opportune alla disciplina delle condizioni soggettive di ammissibilità dei richiedenti alla garanzia del Fondo di cui al Titolo III del presente atto.

#### Articolo 14

Entro sei mesi dalla sua sottoscrizione, sulla scorta dei risultati del bando di cui all'articolo 9, comma 1 e in base ai primi rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 11, potrà essere implementato un ulteriore strumento volto a tutelare la permanenza nella stessa unità immobiliare dei nuclei familiari che hanno contratto un mutuo per un importo superiore all'85% del valore dell'immobile ovvero che sono composti da anziani ultrasessantacinquenni.

In base alle accertate disponibilità di bilancio della Regione Liguria, per i casi di cui al comma precedente potrà essere valutata la predisposizione di una delle seguenti misure, attivabili a richiesta del mutuatario in situazione di bisogno: a) acquisto della nuda proprietà dell'alloggio da parte di Agenzia pubblica regionale, da destinare nel medio-lungo periodo, ad estinzione di ogni diritto di usufrutto, alle finalità proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica; b) acquisto della piena proprietà dell'alloggio da parte di Agenzia pubblica regionale, con successiva locazione a riscatto a favore del precedente proprietario.

L'attivazione di tali misure sarà subordinata alla valutazione degli aspetti relativi alla loro fattibilità economico-finanziaria, segnatamente in relazione ai costi fiscali relativi alle compravendite, al riscatto finale e alla perdita delle agevolazioni "prima casa" originariamente godute da parte del nucleo familiare mutuatario, nei casi di avvio delle operazioni previste ai sensi del presente articolo entro i 5 anni dell'acquisto originale dell'immobile.

#### Articolo 15

La presente convenzione avrà durata fino all'esaurimento dei rapporti giuridici instaurati sulla sua base.

Ciascuna della parti firmatarie potrà comunque recedere senza oneri in qualsiasi momento con semplice lettera raccomandata ai sottoscrittori della presente iniziativa, fermi restando fino a esaurimento i rapporti giuridici sorti prima della disdetta. Il recesso delle Banche aderenti dovrà essere comunicato con lettera raccomandata alla FI.L.S.E.

In caso di controversie, sarà competente il Foro di Genova.

Genova,

#### ALLEGATO A

(DA COMPILARE A CURA DI OGNI BANCA ADERENTE E DA TRASMETTERE ALLA FILSE INSIEME ALL'ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO)

Condizioni economiche e modalità operative offerte per favorire il perseguimento degli obiettivi del protocollo d'intesa Regione Liguria, ABI, FI.L.S.E. del .....

A) Riscadenziamenti

B) Portabilità e surroga

C) Sospensione dei pagamenti

---

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**12.02.2008**

**N. 117**

**Definizione requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al fondo di garanzia regionale ex art. 10 comma 3 della l.r. n. 38/2007 ed altri interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 avente ad oggetto: "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo" e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 10 il quale prevede:

- l'istituzione di un fondo di garanzia finalizzato alla concessione di garanzie fideiussorie per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse di cui alla presente legge (comma 1);

- l'operatività di tale fondo anche a favore di soggetti titolari di mutui già accessi alla data di entrata in vigore della legge in questione (13 dicembre 2007) che si trovano in difficoltà per far fronte agli impegni assunti, in possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi (comma 3);
- la stipulazione di apposita convenzione con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – S.p.A. (Fi.L.S.E. S.p.A.) per la costituzione e la gestione del fondo di cui trattasi e la definizione delle modalità di concessione delle garanzie (comma 5);

VISTA, altresì, l'intesa tra l'Amministrazione regionale, la Fi.L.S.E. S.p.A e l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana), in rappresentanza del sistema bancario, finalizzata a collaborare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali e nel pieno rispetto della autonomia operativa di ciascuno, per ridurre e compensare le situazioni di disagio economico a carico delle famiglie liguri titolari di mutui fondiari, comunque non fruente di agevolazione pubblica, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cosiddetta "prima casa"), conseguenti sia al rialzo intercorso dei tassi di interesse di mercato sia a particolari eventi diminutivi della capacità di rimborso dei mutui stessi;

DATO ATTO che la suddetta intesa, la cui approvazione è all'esame della seduta odierna della Giunta, prevede, oltre alla concessione di garanzie fideiussorie di cui al citato comma 3 dell'art. 10, la possibile attivazione delle seguenti linee di intervento:

- riscadenziamento: con lo scopo di attenuare, attraverso un allungamento della durata dei mutui, l'effetto sull'importo della rata dell'intervenuto incremento dei tassi di mercato con la conseguente riduzione della quota capitale prevista;
- portabilità e surroga di mutui: le banche aderenti si rendono disponibili a valutare tale tipologia di interventi, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 (Decreto Bersani) convertito con Legge 2 aprile 2007 n. 40, in mutui già in essere, erogati da banche che non abbiano aderito all'intesa in questione;

PREMESSO che:

- il fenomeno del rialzo dei tassi di interesse di mercato intercorso negli ultimi 2 anni ha procurato un diffuso aggravio dell'onere a carico dei debitori su mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di privati;
- sussiste, altresì, il problema di nuclei familiari in difficoltà nel pagamento delle rate non soltanto a causa del rialzo dei tassi di interesse, ma soprattutto per il verificarsi di eventi negativi straordinari (a titolo esemplificativo: perdita di lavoro, malattie, separazioni coniugali), tali da incidere sulla relativa situazione economica e quindi sull'effettivo rispetto delle obbligazioni assunte;
- emerge, quindi, una situazione diffusa di significativa difficoltà delle famiglie a reddito fisso nel sostenere il peso di rate di mutuo crescenti che potrebbe dare luogo, nei prossimi mesi a un incremento dei fenomeni delle morosità sulle rate dovute, in particolare a carico delle famiglie che hanno assunto impegni molto gravosi rispetto alla loro capacità di reddito ed al valore degli immobili acquistati;

EVIDENZIATO che l'intervento della Regione, di cui alla suddetta intesa, a beneficio delle famiglie più deboli ed indebitate ed al fine di operare secondo principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, necessita della definizione dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alle misure di intervento sopra individuate;

RITENUTO pertanto necessario procedere a tale definizione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA dell'Assessore Maria Bianca Berruti incaricato dell'Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alle misure di intervento sopra individuate, secon-

- do lo schema allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Giuseppe Putignano

(segue allegato)

## **Definizione dei requisiti per l'identificazione delle famiglie mutuatariе oggetto delle misure previste dal Protocollo di Intesa \_\_\_\_\_**

### **Parte I - Riscadenziamento, portabilità e surroga di mutui**

Le misure previste dal Titolo II del Protocollo di Intesa (nel seguito Protocollo) sono generalmente rivolte a tutti i soggetti che abbiano acceso mutui ipotecari per l'acquisto o il recupero di unità immobiliari.

A norma dell'articolo 12, comma 1 del Protocollo, le banche aderenti sono però impegnate ad attivare specificatamente le misure di cui al già ricordato Titolo II del Protocollo alle famiglie mutuatariе che abbiano contratto mutui a tasso variabile e che siano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di seguito definiti.

### **A) REQUISITI OGGETTIVI**

#### **A.1) REQUISITI DELL'ALLOGGIO**

##### **A.1.1) Prima casa**

1. Le linee di intervento operano esclusivamente per beni immobili identificati quali prima casa, non fruienti di contributi pubblici.
2. Per prima casa si intende l'abitazione che usufruisce delle agevolazioni fiscali previste per tale tipologia. Tali agevolazioni sono risultanti dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà ovvero da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di recupero edilizio.
3. L'identificazione di prima casa nei confronti del nucleo familiare richiedente deve sussistere anche al momento della richiesta di sostegno;
4. Tipologie di prima casa ammesse alle tutele:
  - alloggio acquistato da terzi a titolo oneroso, ad eccezione degli alloggi acquistati dalle ARTE ovvero dagli ex IACP ai sensi della legge 560/93 e della legge regionale 10/04;
  - alloggio costruito tramite imprese private su area di proprietà del richiedente;
  - interventi di recupero edilizio di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 3 del d.P.R. 380/01 e s.m.i., di alloggio di proprietà del mutuatario.
5. La proprietà dell'alloggio deve essere in capo ad uno o più componenti il nucleo familiare per almeno il 50% e gli eventuali altri comproprietari, diversi dai componenti il nucleo familiare dichiarato, devono avere un legame di parentela o affinità in linea retta o collaterale non superiore al secondo grado. L'individuazione di nucleo familiare è quella desunta dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n° 130.

**A.1.2) Altri requisiti dell'alloggio:**

1. essere stato acquistato nel periodo che va dal 1 gennaio 2002 al 13 dicembre 2007 (giorno di entrata in vigore della lr 38/07). Per la data di acquisto farà fede quella della registrazione dell'atto di compravendita ovvero quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente.
2. non essere di lusso ai sensi del D.M. 02/08/1969 n. 1072 così risultando anche dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà, ovvero da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione;
3. non essere accatastato in una delle seguenti categorie catastali: A/1, A/8 e A/9.

**A.2) REQUISITI DEL FINANZIAMENTO:**

1. essere intestato a uno o più componenti il nucleo familiare per almeno l'80%. Gli eventuali altri cointestatori, diversi dai componenti il nucleo familiare dichiarato, devono avere un legame di parentela o affinità in linea retta o collaterale, non superiore al secondo grado;
2. deve essere stato stipulato entro tre mesi prima della data di acquisto dell'immobile e al massimo entro sei mesi dalla stessa (in caso di autocostruzione o di intervento di recupero edilizio i termini suddetti derivano da altro documento probatorio). In caso di mutuo derivante da accollo di mutuo originario già gravante sull'alloggio, in capo al precedente titolare dell'immobile, viene considerata come data di stipula la data dell'atto notarile di accollo e per l'importo frazionato, in caso il titolare precedente sia impresa o cooperativa, ovvero per il capitale residuo, in caso si tratti di un privato;
3. deve essere stato acceso esclusivamente per l'alloggio oggetto del contributo.

**B) REQUISITI SOGGETTIVI****B.1) RESIDENZA E CITTADINANZA:**

1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea oppure condizione di stranieri in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;
2. residenza anagrafica nello stesso alloggio per il quale si sta rimborsando il mutuo ipotecario alla data della richiesta.

I requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti esclusivamente dal componente il nucleo familiare (come sopra individuato) che risulta essere proprietario dell'alloggio.

**Parte II - Fondo regionale di garanzia - Sezione mutui ipotecari**

Le misure previste dal Titolo III del Protocollo, a norma dell'articolo 12, comma 2 del Protocollo stesso, sono unicamente riservate alle famiglie mutuatrici che abbiano contratto mutui a tasso variabile e che siano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di seguito definiti.

**A) REQUISITI OGGETTIVI****A.1) REQUISITI DELL'ALLOGGIO****A.1.1) Prima casa**

1. Le linee di intervento operano esclusivamente per beni immobili identificati quali prima casa, non fruente di contributi pubblici.
2. Per prima casa si intende l'abitazione che usufruisce delle agevolazioni fiscali previste per tale tipologia. Tali agevolazioni sono risultanti dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà ovve-

ro da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di recupero edilizio.

3. L'identificazione di prima casa nei confronti del nucleo familiare richiedente deve sussistere anche al momento della richiesta di sostegno.
4. Tipologie di prima casa ammesse alle tutele:
  - alloggio acquistato da terzi a titolo oneroso, ad eccezione degli alloggi acquistati dalle ARTE ovvero dagli ex IACP ai sensi della legge 560/93 e della legge regionale 10/04;
  - alloggio costruito tramite imprese private su area di proprietà del richiedente;
  - interventi di recupero edilizio di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 3 del d.P.R. 380/01 e s.m.i., di alloggio di proprietà del mutuatario.
5. La proprietà dell'alloggio deve essere in capo ad uno o più componenti il nucleo familiare per almeno il 50% e gli eventuali altri comproprietari, diversi dai componenti il nucleo familiare dichiarato, devono avere un legame di parentela o affinità in linea retta o collaterale non superiore al secondo grado. L'individuazione di nucleo familiare è quella desunta dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n° 130.

#### **A.1.2) Altri requisiti dell'alloggio:**

1. essere stato acquistato nel periodo che va dal 1 gennaio 2002 al 13 dicembre 2007 (giorno di entrata in vigore della lr 38/07). Per la data di acquisto farà fede quella della registrazione dell'atto di compravendita ovvero quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente.
2. deve rispettare i limiti di superficie prescritti all'art. 16 della legge n. 457 del 05/08/78, ovvero superficie utile massima abitabile 95 mq, dove per superficie utile abitabile s'intende la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre; la superficie della scala interna ai vari piani degli alloggi dislocati a più livelli viene computata nella sua proiezione orizzontale (l'autorimessa o posto macchina non può superare i 18 mq.);
3. non essere di lusso ai sensi del D.M. 02/08/1969 n. 1072 così risultando anche dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà, ovvero da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione;
4. non essere accatastato in una delle seguenti categorie catastali: A/1, A/8 e A/9;
5. avere un valore (di acquisto, di recupero edilizio o di costruzione) non superiore ad euro 300.000 e non inferiore ad euro 50.000, facendo fede:
  - ✓ quanto riportato nell'atto notarile di acquisizione della proprietà per gli acquisti;
  - ✓ quanto riportato sui contratti di finanziamento per le gli alloggi costruiti, recuperati o autocostruiti.

#### **A.2) REQUISITI DEL FINANZIAMENTO:**

1. essere intestato a uno o più componenti il nucleo familiare per almeno l'80%. Gli eventuali altri cointestatari, diversi dai componenti il nucleo familiare dichiarato, devono avere un legame di parentela o affinità in linea retta o collaterale, non superiore al secondo grado;
2. deve essere stato stipulato entro tre mesi prima della data di acquisto dell'immobile e al massimo entro sei mesi dalla stessa (in caso di autocostruzione o di intervento di recupero edilizio i termi-



ni suddetti derivano da altro documento probatorio). In caso di mutuo derivante da accollo di mutuo originario già gravante sull'alloggio, in capo al precedente titolare dell'immobile, viene considerata come data di stipula la data dell'atto notarile di accollo e per l'importo frazionato, in caso il titolare precedente sia impresa o cooperativa, ovvero per il capitale residuo, in caso si tratti di un privato;

3. deve avere durata superiore a 15 anni;
4. deve essere stato acceso esclusivamente per l'alloggio oggetto del contributo;
5. sull'alloggio possono gravare più mutui e finanziamenti, fermo restando che l'importo complessivo degli stessi non può superare euro 200.000,00 o essere inferiore ad euro 50.000,00.

## **B) REQUISITI SOGGETTIVI**

### **B.1) REQUISITI COMUNI**

#### **B.1.1) residenza e cittadinanza:**

1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea oppure condizione di stranieri in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;
2. residenza anagrafica nello stesso alloggio per il quale si sta rimborsando il mutuo ipotecario alla data della richiesta.

I requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti esclusivamente dal componente il nucleo familiare (come sopra individuato) che risulta essere proprietario dell'alloggio.

#### **B.1.2) Impossidenza di altri alloggi:**

1. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territoriale ligure, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
2. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di Erp presenti nel comune ove è ubicato l'alloggio. Tale valore viene definito annualmente dalla competente ARTE. Nel caso non siano presenti alloggi di ERP nel comune in questione, il valore medio è quello relativo al comune capofila nel bacino di utenza.

I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere verificati esclusivamente a far data della richiesta delle tutele e devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

## **B.2) REQUISITI VALIDI PER CATEGORIE SPECIALI AL FINE DELL'ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA**

### **B.2.1) Separazioni legali**

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse ai nuclei familiari che, rispetto al momento della data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente, sono stati caratterizzati da una sentenza di separazione legale, ovvero da un verbale di separazione consensuale.

Gli atti di cui sopra devono avere data anteriore a quella di richiesta delle tutele del Fondo di Garanzia.

### **B.2.2) Perdita del lavoro**

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse ai nuclei familiari che, rispetto al momento della data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente, sono caratterizzati da difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro di almeno un appartenente al nucleo familiare.

Per perdita del lavoro si intendono i casi di:

- ✓ licenziamento;
- ✓ dimissioni per giusta causa, quali mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing;
- ✓ lavoratori posti in lista di mobilità o soggetti a trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di dichiarazione di fallimento, di chiusura o di dichiarazione di crisi aziendale delle imprese.

La perdita del lavoro deve essere anteriore alla data della richiesta delle tutele del Fondo di Garanzia.

### **B.2.3) Morte, malattia o grave infortunio**

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse ai nuclei familiari che, rispetto al momento della data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente, sono caratterizzati da difficoltà economiche dovute a morte ovvero a malattie o gravi infortuni di almeno un percettore di reddito del nucleo familiare tali da aver determinato un grado di invalidità riconosciuto dalle apposite commissioni mediche pubbliche tale da qualificarlo quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (oltre il 74% e fino 100%).

Limite di situazione economica, valido per tutte le fattispecie sopra indicate di cui al punto B:

Valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (indicatore di situazione economica) calcolato ai sensi del Dlgs n°109/98 così come modificato dal Dlgs n°130/2000:

- ✓ non superiore a euro 28.000,00.

I requisiti di cui al presente punto devono essere verificati, per il nucleo familiare del coniuge che deve rimborsare il mutuo, esclusivamente al momento della richiesta di attivazione delle tutele del Fondo.

### **B.2.4) ETA' (giovani coppie):**

Rientrano in questa categoria anche i soggetti che hanno costituito il nucleo familiare non oltre 8 mesi dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente.

Ad almeno un appartenente al nucleo familiare viene altresì richiesto una continuità lavorativa di almeno 30 mesi nell'ultimo triennio a far data dalla richiesta di attivazione delle tutele del Fondo di Garanzia.

### **B.2.5) LAVORATORI ATIPICI:**

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse anche nei confronti dei lavoratori residenti nel territorio regionale, senza alcun limite d'età, che alla data della richiesta delle tutele del suddetto fondo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato posto in essere attraverso qualsiasi forma di tipologia contrattuale o che prestano lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.

Al lavoratore intestatario del contratto di mutuo viene altresì richiesta:

- per i lavoratori atipici che hanno un contratto a progetto a norma del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, un'anzianità lavorativa di almeno 36 mesi;

- per i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, una continuità lavorativa di almeno 36 mesi presso lo stesso datore e un periodo minimo di 180 giorno lavorati per anno;
- per coloro che hanno un contratto stagionale, una continuità lavorativa di almeno 36 mesi presso lo stesso datore e un periodo minimo lavorativo minimo di 180 giorni lavorativi per anno.

---

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**15.02.2008**

**N. 118**

### **Approvazione modifiche allo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Riposo - Sen. Borelli" di Pieve di Tecò (IM).**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'art. 21, comma 4 della l.r. 12/2006, la modifica dell'articolo 13 dello statuto vigente provvedendo alla sua integrale sostituzione, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P "Casa di riposo Sen. Borelli" di Pieve di Tecò (IM) con il succitato provvedimento n. 25 del 28 dicembre 2007, nel testo come di seguito indicato:
  - "1) L'azione di controllo e verifica amministrativo-contabile è svolta da un singolo Revisore iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti.
  - 2) Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione della Regione Liguria e dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato.
  - 3) Il Revisore, mediante l'accesso ai documenti contabili ed amministrativi, esercita le seguenti funzioni:
    - a) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, predisponendo una relazione di accompagnamento al Bilancio;
    - b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione;
    - c) verifica il controllo economico della gestione, formulando rilievi, valutazioni e proposte in funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.
  - 4) Al Revisore viene data notizia della data, ora e luogo delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Egli può intervenire alle sedute con funzioni consultive
  - 5) Al Revisore dei conti viene corrisposto quale compenso esclusivamente un gettone di presenza per ogni seduta che sarà determinato nel Regolamento di Organizzazione dell'Ente."
2. di dare mandato al Presidente della Azienda per l'esecuzione del presente provvedimento;
3. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****15.02.2008****N. 119**

**Estinzione dell'Associazione "Centro di Assistenza Tecnico Agricola Mezza Costa - C.A.T.A." Con sede in Vendone (SV) frazione Cuvenna iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n° 381.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di dichiarare l'estinzione a seguito dello scioglimento dell'Associazione denominata "Centro di Assistenza Tecnico Agricola Mezza Costa - C.A.T.A." con sede nel Comune di Vendone (SV) Frazione Cuvenna, per le motivazioni espresse nelle dichiarazioni rese dal Presidente dell'Associazione, il signor Davide Bronda, agli atti del Settore Affari Istituzionali Giuridici e Legislativi e che qui s'intendono integralmente richiamate quale parte necessaria e sostanziale del presente provvedimento;
2. di iscrivere il presente provvedimento, nonché il cognome e nome del liquidatore nella persona del signor Giovanni Bottino, nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato;
3. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Presidente dell'Associazione "Centro di Assistenza Tecnico Agricola Mezza Costa - C.A.T.A.", nonché al Presidente del Tribunale di Savona, per gli adempimenti di competenza previsti dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo;
4. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****15.02.2008****N. 141**

**Approvazione "Linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse".**

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO che la Regione Liguria ha approvato con deliberazione del Consiglio regionale n° 16 del 29 febbraio 2000, ai sensi della l.r. n° 12/1979 e ss. mm. e ii., il Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, che assicura l'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione delle cave;

VISTA la propria deliberazione n° 1854 del 29 dicembre 2003, con la quale sono state approvate, ai sensi dell'art 16 della legge regionale n° 38 del 30 dicembre 1998, "Disciplina della Valutazione di

Impatto Ambientale”, le “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle attività estrattive e delle discariche per rifiuti inerti”;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività istruttoria della Conferenza dei Servizi di cui alla l.r. n° 21/2001 è emersa la necessità di:

- estendere i contenuti delle linee guida approvate con la citata D.G.R. n° 1854/2003, a tutti i progetti di coltivazione delle cave a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse;
- aggiornare e meglio specificare i contenuti tecnici e di indirizzo delle linee guida di cui al punto precedente;

VISTE le “Linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse”, predisposte dalle strutture regionali facenti parte della Conferenza dei Servizi di cui alla l.r. n° 21/2001 per le parti di competenza, che risultano coerenti ed integrano i contenuti delle linee guida approvate con la già citata D.G.R. n° 1854/2003, che consentono di:

- favorire il corretto inserimento delle previsioni nel territorio;
- individuare dei requisiti specifici di progetto per le attività di tipo estrattivo e di discarica connesse all’attività estrattiva (discariche di ardesia), con riferimento a modalità innovative per la loro conduzione, e a interventi mitigativi e compensativi;
- definire i criteri per l’elaborazione della documentazione per la verifica di compatibilità ambientale;
- individuare requisiti progettuali per le attività di tipo estrattivo e di discarica connesse all’attività estrattiva (discariche di ardesia), coerenti con gli indirizzi di tutela del territorio e di salvaguardia idrogeologica nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n° 3627/23;

e che rappresentano la specificazione delle Norme Tecniche per la V.I.A. di cui all’art. 16 della l.r. n° 38/1998.

VISTA, la presa d’atto espressa dalla Sezione per la V.I.A. del C.T.R. per il Territorio nella seduta in data 15 gennaio 2008, nel corso della quale è emerso l’assenso ai contenuti delle ridette “Linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse”, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto evoluzione delle precedenti linee guida di cui alla citata D.G.R. n° 1854/2003;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio Equo e Solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, Renzo Guccinelli, dell’Assessore alla Pianificazione territoriale, Urbanistica, Carlo Ruggeri, e dell’Assessore all’Ambiente, Franco Zunino;

#### D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:

1. Di approvare le “Linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse”, quale riferimento nell’ambito delle procedure di V.I.A. di cui alla l.r. n° 38/1998, e delle procedure di approvazione dei progetti di coltivazione di cui alla l.r. n° 12/1979 e ss. mm. e ii, che costituiscono parte integrante al presente atto.
2. Di disporre che il presente atto sia pubblicato per esteso sul B.U.R.L.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, il ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

(segue allegato)

**ALLEGATO 1**

**LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE  
E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE  
A CIELO APERTO E IN SOTTERRANEO E OPERE CONNESSE**



## INDICE

Premessa ed obiettivi del documento

## PARTE I

Criteri generali vincolanti

Programma di coltivazione e recupero ambientale

Indagini e analisi

Progetto

Accumulo del terreno vegetale e gestione degli scarti

Regimazione delle acque

Polveri ed emissioni acustiche

Manufatti di servizio

Viabilità di accesso

Sistemazione finale

*Rimodellamento morfologico*

*Rinaturalizzazione*

## PARTE II

- APPENDICE 1: CONTENUTI DELLE ANALISI DI CARATTERE GEOLOGICO - RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E MINERARIA
- APPENDICE 2: CONTROLLI E VERIFICHE TECNICHE PERIODICHE DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE, PER LE CAVE A CIELO APERTO
- APPENDICE 3: CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VIA - REALIZZAZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ ESTRATTIVE E VARIANTI SOSTANZIALI DI ATTIVITÀ ESISTENTI
- APPENDICE 4: CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VIA - REALIZZAZIONE DI DISCARICHE DI ARDESIA E MODIFICHE SOSTANZIALI DI DISCARICHE ESISTENTI
- APPENDICE 5: INDICAZIONI IN MERITO AI CONTENUTI DELLO STUDIO DI INCIDENZA, ALLA COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE FINALE IN RELAZIONE ALLA RETE NATURA 2000

## **Premessa ed obiettivi del documento**

Il corretto approccio alla conduzione dell'attività estrattiva prevede di sviluppare lo sfruttamento delle risorse in termini di sostenibilità ambientale; ciò comporta minimizzarne l'impatto, garantire funzionalità, sicurezza e produttività, nonché razionalizzare l'utilizzo di risorse naturali non rinnovabili, prevedendo, in ogni caso, il recupero delle aree oggetto di escavazione.

In linea generale, ai fini della corretta gestione del territorio, e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico, un progetto di coltivazione ambientalmente sostenibile deve prevedere interventi:

- a) concepiti e progettati riguardando la sistemazione finale dei luoghi, attraverso l'individuazione di modalità di coltivazione che consentano la creazione di morfologie integrabili nel contesto, con riferimento sia alle aree estrattive che alle opere connesse (viabilità, discariche di servizio), e che comunque minimizzino, giustificandolo, il ricorso a tali opere accessorie;
- b) progettati in modo da non compromettere la stabilità dei versanti senza ricorrere per quanto possibile, in maniera diffusa, a opere di contenimento degli stessi, quali chiodature, reti, ecc.;
- c) progettati prescindendo da eventuali vincoli derivanti dalla proprietà delle aree allo scopo di ottimizzare le condizioni di stabilità generale e, per quanto possibile, senza ricorrere a strutture artificiali di contenimento di difficile mantenimento nel tempo e reinserimento ambientale;
- d) progettati, ed eseguiti, con modalità tali da limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo e da consentire la ritenzione temporanea delle acque attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio. Deve essere inoltre garantito il mantenimento in efficienza della rete scolante generale e della viabilità interessata (poderale, interpoderale, forestale, sentieri, mulattiere e le carrarecce), che a tal fine deve essere dotata di cunette taglia acqua e di altre opere simili; le modalità per il mantenimento in efficienza della rete infrastrutturale pubblica devono essere concordate con l'Amministrazione competente;
- e) che garantiscano un corretto inserimento nel territorio anche mediante l'utilizzo di opere di ingegneria naturalistica per la sistemazione dei versanti e dei riempimenti, e per la rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua, così come previsto al comma 5 dell'Art.11 bis delle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale per le attività di cava;
- f) che favoriscano il recupero qualitativo dei territori boscati e delle zone arbustive e prative mediante l'introduzione di specie autoctone, nel rispetto delle previsioni dei "Piani di assestamento e utilizzazione del patrimonio silvo - pastorale" di cui all'art.19 della l.r. n.4/99, se vigenti, ovvero, nel caso in cui tali piani non esistano, nel rispetto delle indicazioni di cui al PTCP, assetto vegetazionale;
- g) che garantiscano il minimo impatto sulla naturalità delle aree Rete Natura 2000 e massimizzino il recupero della naturalità nel caso di cave ubicate in tali siti o in prossimità;
- h) che siano coerenti con la normativa vigente per quanto riguarda le distanze di rispetto (infrastrutture energetiche, viarie, etc.);
- i) che prevedano la riduzione del consumo di risorse accessorie (es. acqua) e della produzione di residui e scarti di lavorazione, attraverso la modernizzazione impiantistica, l'ottimizzazione gestionale, dando priorità al riutilizzo e recupero dei materiali.

Al fine di migliorare l'inserimento paesistico ed ambientale delle attività di cava e delle opere connesse e di facilitarne la sistemazione finale, in attuazione del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, nell'ambito dell'attività istruttoria della Conferenza dei Servizi di cui alla LR 21/01 si è ritenuto quindi di individuare i requisiti prestazionali che i Progetti di cava devono contenere, anche tramite l'introduzione di modalità migliorative per la conduzione della coltivazione e della sistemazione ambientale; ciò secondo criteri di qualità che permettono di rispettare i vincoli ambientali e di sicurezza imposti dalle normative, con particolare riferimento ai problemi connessi alla conservazione della stabilità degli scavi e alla difesa delle risorse idriche.

Si precisa inoltre che i criteri tecnici e gli indirizzi di seguito illustrati sono coerenti ed integrano i contenuti della DGR 1854 del 29/12/2003 "Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle attività estrattive e delle discariche per rifiuti inerti", redatte ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 38 del 30 dicembre 1998 "Disciplina della Valutazione di Impatto ambientale" per gli aspetti inerenti le attività di cava a cielo aperto ed in sotterraneo, nonché le discariche connesse. Ferme restando le Norme Tecniche per la VIA e lo screening di cui alla DGR n. 1415/1999 e ss.mm.ii., nella Parte II del presente documento sono richiamati i contenuti della documentazione per lo sviluppo delle procedure di VIA relative a tali specifiche tipologie di intervento.

E' evidente, sulla base di quanto sopra esposto, che attraverso le "Linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto ed in sotterraneo e opere connesse" si vogliono definire in maniera univoca dei requisiti specifici di progetto, e delineare obiettivi di qualità atti a garantire una conduzione dell'attività in termini di sostenibilità ambientale, anche al fine di rendere più agevole l'attività istruttoria condotta dai competenti uffici regionali.

Attraverso l'applicazione delle Linee Guida si auspica di giungere all'integrazione nella progettazione "ordinaria" di quegli elementi di analisi ad oggi considerati propri delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ma che si ritiene siano sempre necessari per interventi, come quelli dei progetti di cava, che interessano risorse naturali non rinnovabili e, nel contempo, strategiche per lo sviluppo socio-economico della collettività. Ciò partendo dalla considerazione che una progettazione di qualità, che considera preventivamente gli effetti attesi dalle attività di cava in termini di tutela ambientale, come quella a cui il presente documento vuole traguardare, garantisce maggiore produttività e l'ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa.

E' inoltre importante che le attività di cava vengano sviluppate con modalità che consentano l'integrazione territoriale delle stesse al fine di rendere più agevole il recupero finale ed il riutilizzo delle aree al termine della coltivazione, nonché di contenere gli impatti connessi al ciclo produttivo, e di conseguire una migliore "accettabilità" della stessa.

A titolo esemplificativo si riporta il caso della cava Martinetto di Toirano, la cui sistemazione finale è stata pesantemente condizionata sia dalle modalità di estrazione, intrapresa prima dell'introduzione dell'obbligo di legge del progetto di coltivazione, sia dalla morfologia dei luoghi.

La sistemazione finale, eseguita in maniera ottimale sotto il profilo dell'arte mineraria e della messa in sicurezza del fronte, non raggiunge però l'obiettivo di un corretto inserimento ambientale.

Il presente documento è strutturato in due parti: la prima definisce i criteri generali di carattere vincolante per la progettazione, la seconda, articolata in appendici tecniche aggiornabili nel tempo, esplicita i contenuti qualitativi delle relazioni specialistiche del progetto di cava. La seconda parte del documento delle Linee Guida presenta pertanto un carattere "modulare" che può essere integrato da successivi documenti di indirizzo di tipo specialistico.

## PARTE I

### Criteria generali vincolanti

#### PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Il Progetto di coltivazione e Recupero Ambientale individua i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi normativi e contiene gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e nulla osta.

Il Progetto di Coltivazione e Recupero Ambientale persegue la finalità di ottenere un sicuro approvvigionamento di materia prima garantendo non solo la coltivazione ma, contemporaneamente, anche il recupero ambientale del polo estrattivo; ciò attraverso una sintesi organica delle diverse componenti tecniche specialistiche che concorrono alla definizione dello stesso. Le elaborazioni devono essere pertanto tra loro integrate e coordinate nell'ambito di un processo analitico che, partendo da una caratterizzazione di tipo multidisciplinare del sito, giunge, in relazione alle finalità del progetto di cava, a definire le risposte progettuali attraverso modalità operative ed interventi.

In via prioritaria il progetto di coltivazione di una cava deve essere fondato su un'analisi che quantifichi la potenza del giacimento che si intende sfruttare, ed indichi gli aspetti legati alle caratteristiche geominerarie dei materiali, le condizioni di stabilità dell'area e le caratteristiche litotecniche e geomecniche.

Per quanto concerne i requisiti prestazionali di progetto, anche ai fini della mitigazione dell'impatto ambientale, si precisa che la progettazione di una cava deve essere affrontata, avuto riguardo anche alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'attività, tralasciando la sistemazione finale della stessa. Deve esserne pertanto prevista la destinazione finale d'uso che deve essere compatibile e coerente con l'intorno paesaggistico, ambientale e urbanistico.

Il progetto pertanto deve essere redatto tenendo conto dei seguenti principi:

1. l'attività di cava e le opere connesse (viabilità e scarica di servizio) deve inserirsi nell'ambiente naturale in modo che le modifiche apportate si raccordino in modo armonico con le morfologie caratteristiche dell'ambito interessato;
2. il recupero non deve limitarsi alla sola messa in sicurezza dei fronti, degli accumuli di materiali, degli imbocchi e delle piste;
3. il recupero ambientale deve rappresentare durante l'attività estrattiva una finalità complementare a quella dell'escavazione, per cui la progettazione dovrà prevedere che i lavori di recupero siano realizzati contestualmente con la coltivazione e non relegati come atto conclusivo dello sfruttamento;
4. la destinazione finale del sito deve prevedere una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesistico, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica vigenti. In linea generale, e con particolare riguardo nei casi in cui la cava è inserita in aree Rete Natura 2000 o in aree idonee a costituire un collegamento ecologico-funzionale tra i siti, la destinazione finale deve prioritariamente tralasciare il recupero naturalistico in armonia con la vocazione del territorio circostante.

Nel programma di coltivazione possono essere previste diverse soluzioni per il recupero del sito al termine dell'attività di coltivazione, sostanzialmente riconducibili a:

- \* rimodellamento dei versanti, anche mediante riempimento, tendendo ove possibile alla ricostituzione della morfologia originaria. In questo caso, nel Progetto di cava, devono essere esplicitate le quantità e la tipologia dei materiali da utilizzare nonché le modalità di realizzazione delle opere e di collocazione dei materiali, sulla base delle loro caratteristiche geotecniche e fisico-chimiche.

I caratteri dei materiali da porre in opera si misurano quantitativamente attraverso verifiche standard da eseguirsi in cantiere per accertarne l'idoneità.

L'utilizzazione di materiali classificati come "rifiuti" ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente del 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, che risultano idonei per attività di recupero ambientale, ai sensi ed alle condizioni di cui all'Art. 5 e all'Allegato 1 suballegato 1 al predetto decreto, previo eventuale trattamento e comunque subordinatamente allo svolgimento del test di cessione ove prescritto, potrà essere autorizzato verificando quantità e modalità per l'utilizzo di tali materiali alla luce delle condizioni di seguito riassunte. Sono esclusi dal possibile riutilizzo esclusivamente finalizzato alla ricomposizione di aree di cava le seguenti tipologie di rifiuto: (rif. Allegato 1 suballegato 1 DM 5.02.98 e ss.mm.ii.) 7.14 "detriti di perforazione", 7.15 "fanghi di perforazione", 13.6 e 13.7 "gessi chimici", 13.11 "silicato bicalcico", in ragione delle caratteristiche chimico-fisiche predominanti degli stessi.

I materiali utilizzati per la ricomposizione ambientale devono essere indicati e quantificati a progetto e devono presentare nell'insieme caratteristiche qualitative tali da garantire:

1. compatibilità con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche delle aree da recuperare;
2. conformità del contenuto di inquinanti a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito;
3. stabilità di comportamento: il materiale deve dimostrare una scarsa sensibilità all'acqua, ai cicli di imbibizione ed essiccamento. Ciò si ottiene garantendo basse percentuali di materiale fino e comunque una scarsa sensibilità del fino all'acqua rispetto a fenomeni di plasticità e compressibilità;
4. elevata resistenza di attrito interno: lo scheletro litico deve assicurare un efficace incastro tra i grani grossi. Ciò si ottiene adottando un buon assortimento granulometrico, una adeguata spigolosità dei grani e un elevato addensamento dei grani stessi;
5. assenza di cedimenti per carichi ripetuti: l'assenza di cedimenti è garantita da una adeguata posa in opera tesa, attraverso un opportuno costipamento, a realizzare il massimo addensamento in fase di costruzione,
6. idoneità alla ricolonizzazione di specie e habitat naturali, in particolare nel caso di cave situate in aree Rete Natura 2000.

Nei restanti casi, per i materiali classificati come "rifiuti", non riconducibili alle tipologie sopra indicate, l'abbancamento potrà essere autorizzato dalla Provincia, fatte salve ove prescritte le procedure di VIA.

- \* mantenimento del fronte a perdere, con esecuzione di eventuali opere ai fini della stabilità e del reinserimento paesistico e naturalistico.
- \* riuso del piazzale per attività coerenti con le previsioni urbanistiche, previa messa in sicurezza e sistemazione del fronte.
- \* creazione di bacini artificiali, qualora la collocazione dei bacini non comporti situazioni di potenziale pericolo di tracimazione o criticità sotto il profilo idrogeologico, per lo stoccaggio di acque irrigue o da utilizzarsi nella lotta agli incendi oppure di laghi da destinare all'itticoltura, ad attività sportive acquatiche o alla creazione di ecosistemi acquatici e palustri, anche temporanei.

Il Progetto è redatto sulla base degli studi e delle indagini specialistiche di tipo geologico, minerario, idrologico, sismico, agronomico e biologico; i rilievi ed i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli ed i dimensionamenti.

Per le finalità del presente documento si specificano di seguito:

- i contenuti necessari di alcune delle indagini ed analisi propedeutiche alla predisposizione del progetto di coltivazione che, congiuntamente agli altri elaborati previsti dalla normativa vigente, non devono essere considerati come mero adempimento di legge ma concorrere in maniera coerente alla predisposizione del progetto.
- i requisiti prestazionali minimi di progetto.

La documentazione deve essere prodotta anche su supporto informatico, nei formati standard di lettura dei testi e degli elaborati grafici (.doc, .pdf, .dxf, .dgn).

### INDAGINI E ANALISI

rilievo planialtimetrico dell'ambito estrattivo: costituisce l'elaborato di riferimento su cui sviluppare il progetto ed i relativi elaborati grafico-analitici. Da redigersi in scala idonea definita dalla normativa vigente, su cui rappresentare tutti i servizi ed infrastrutture di uso pubblico ed individuare i caposaldi e specifici punti fissi quotati inamovibili di riferimento, la cui monografia deve essere riportata a margine.

Le stazioni di misura utilizzate per l'esecuzione del rilievo topografico di base, ovvero i caposaldi di riferimento delle misure, devono essere posizionate sul terreno mediante chiodi topografici inseriti in plinti di cemento o su basi inamovibili. Almeno due dei suddetti punti fissi devono essere inquadrati nel sistema cartografico nazionale appoggiati a vertici di triangolazione dell'Istituto Geografico Militare o vertici di triangolazione catastale;

analisi geologica, geotecnica e mineraria: relativa all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione fornisce gli elementi tecnico-conoscitivi atti ad indirizzare l'attività di progettazione e definisce i possibili condizionamenti allo sviluppo della stessa e fornisce una quantificazione del giacimento.

analisi ambientale: contiene indicazioni relative alla localizzazione dell'area di intervento nonché ai vincoli e alla pianificazione vigenti, al contesto morfologico, idrografico e idrogeologico; la caratterizzazione dello stato attuale dei siti interessati dal punto di vista climatico, pedologico, vegetazionale e faunistico, l'inquadramento fitosociologico e cenni sulla dinamica della vegetazione.

Qualora la cava interessi anche solo indirettamente siti della Rete Natura 2000 o aree di collegamento ecologico- funzionali specificatamente individuate a tale scopo, il Piano dovrà essere corredato di specifico studio di incidenza ai sensi della normativa vigente, e la sistemazione finale delle cave stesse dovrà essere rivolto prioritariamente al recupero naturalistico. Si richiamano gli indirizzi specifici della Parte II.

Nel caso di scavi eseguiti in terreni appartenenti al dominio delle "pietre verdi" deve essere svolta preliminarmente un'opportuna caratterizzazione per verificarne il contenuto di amianto e conseguentemente gli utilizzi possibili, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nello specifico si richiamano i criteri per l'accertamento della contaminazione delle rocce ai sensi della DGR 878/06 "Criteri per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi del comma 1 dell'Art. 16 della LR. 38/98" con particolare riferimento a quanto indicato nell'Allegato 1, parte A3.

Le analisi propedeutiche devono essere coerenti con l'obiettivo del progetto e devono fornire i necessari indirizzi tecnico-esecutivo per la progettazione.

### PROGETTO

Elaborato sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti con gli elaborati di analisi, e in coerenza con gli stessi, il progetto di coltivazione rappresenta un documento unico, organico ed interdisciplinare che armonizza le esigenze progettuali rispetto agli specifici elementi individuati nelle relazioni specialistiche, di cui costituisce una sintesi condivisa dall'equipe progettuale.



Al fine di limitare nel tempo l'impatto visivo della cava, il Programma di coltivazione dovrà prevedere la coltivazione per lotti successivi, con immediato inizio delle opere di recupero ambientale all'esaurimento dei singoli lotti di coltivazione (art. 11 bis delle N. d. A. del PTRAC, art. 88 delle N.d.A. del PTCP).

Pertanto l'apertura di un nuovo lotto di intervento, con conseguente scopertura del terreno vegetale, deve avere luogo dopo il completamento del lotto precedente, ad eccezione delle unità produttive la cui particolare attività prevede esigenze di miscelazione di materiali diversi provenienti da lotti distinti.

L'indirizzo di cui sopra vale anche per le modalità di coltivazione delle discariche. Le opere di contenimento del corpo di discarica asservito alle cave in sotterraneo devono essere progettate e dimensionate da Progettista abilitato, secondo la normativa tecnica vigente, avendo cura di individuare soluzioni tecniche e progettuali che garantiscano la stabilità d'insieme ma che consentano di raggiungere un adeguato inserimento ambientale dell'opera nel suo complesso.

In questo modo, oltre a contenere l'impatto paesistico dell'attività di cava, e diluire nel tempo i costi di sistemazione, si rende più agevole il lavoro di impianto e cura delle essenze vegetali impiegate per la mitigazione dell'impatto paesistico e la ricomposizione ambientale, e diventa possibile ridurre il previsto deposito cauzionale tramite lo scorporo della parte sistemata.

Nel caso delle cave in sotterraneo è necessario che nel progetto siano definiti gli imbocchi, le piste e i piazzali e le vie di fuga funzionali alla coltivazione e che per quelli non più necessari ne venga previsto il ripristino, prevedendo la ricostituzione delle forme preesistenti ed il loro rinverdimento, facendo salva l'opportunità di mantenere delle aperture che consentano l'instaurarsi di fauna ipogea. L'eventuale mantenimento delle piste non più funzionali all'attività estrattiva deve essere adeguatamente motivato (viabilità, piste tagliafuoco, etc.).

Nel Programma deve essere inoltre specificato il Piano manutentivo-gestionale successivo alla conclusione dell'attività di coltivazione, atto a garantire le cure colturali post-impianto necessarie all'attecchimento delle specie vegetali ed al successo del ripristino dell'area.

Le fasi esecutive di coltivazione e di ripristino ambientale devono quindi essere sviluppate nella loro sequenza logica, nei relativi tempi di svolgimento e definite per superfici e volumi interessati.

Devono inoltre essere indicati i sistemi di abbattimento più idonei, descritte le macchine operatrici e gli impianti previsti, nell'ottica di garantire, oltre che idonei rendimenti in termini prestazionali, la mitigazione dei possibili disturbi "ambientali". Il progetto di coltivazione deve indicare, nel caso di abbattimento del materiale con esplosivo, le modalità di utilizzo, tralasciando anche in questo caso la mitigazione degli effetti collaterali.

Ovviamente il progetto deve essere predisposto garantendo la prevenzione dei rischi di infortunio e l'igiene ambientale e indicare la descrizione dell'organizzazione del lavoro; il progetto indica e quantifica le opere accessorie di natura idrogeologica e geotecnica e contiene le necessarie verifiche della stabilità dei profili di sicurezza dei terreni e delle rocce durante ed al termine della coltivazione.

Più in generale il progetto di coltivazione è costituito da relazioni, calcoli e dimensionamenti dei profili di scavo e delle strutture, degli impianti e delle opere accessorie - comprendendo anche opere di sostegno e fondazione - funzionali alla conduzione dell'attività di cava; da una sintesi dell'analisi di pericolosità geomorfologia ed idrogeologica relativa al territorio dove di inserisce il polo estrattivo e la definizione delle conseguenti misure di mitigazione, delle eventuali pericolosità conseguenti lo svolgimento dell'attività di coltivazione; da elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi i particolari costruttivi, e da un computo metrico degli scavi e degli eventuali riporti, articolato nelle diverse fasi dello sviluppo della cava, fino alla sistemazione finale.

Ai fini del modellamento di versanti o rilevati artificiali e della regimazione delle acque superficiali devono essere privilegiate le tecniche di ingegneria naturalistica, sostituendo se del caso il materiale vivo di impiego tradizionale con specie autoctone.

Il Progetto deve inoltre prevedere:

- a) l'indicazione delle modalità di gestione del terreno movimentato per la predisposizione delle aree, nonché la gestione dei residui di coltivazione (limi, scarti, etc.);
- b) la regimazione idrica delle acque di dilavamento dei fronti, le opere idrauliche eventualmente necessarie, le modalità di approvvigionamento idrico e di restituzione degli scarichi;
- c) la mitigazione degli impatti derivanti dalle polveri e dalle emissioni acustiche;
- d) i manufatti di servizio;
- e) la definizione della viabilità di accesso al polo estrattivo, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria;
- f) le modalità di sistemazione finale mediante rimodellamento e/o rinaturalizzazione totale o parziale dell'ambito estrattivo.

I vari aspetti sopra elencati sono descritti in maggior dettaglio di seguito:

#### Accantonamento del terreno vegetale e gestione dei materiali di scarto

Il terreno di coltura (= strato superficiale ricco di humus e sede di attività microbica + strato sottostante inerte di accumulo delle sostanze dilavate) eventualmente movimentato durante la preparazione dei fronti di scavo' e gli eventuali materiali di scarto delle lavorazioni devono, ove possibile, essere accantonati e resi disponibili per la realizzazione del ripristino ambientale.

Le aree utili all'accumulo più o meno temporaneo dei materiali di scarto e del terreno di coltura devono essere individuate a progetto, anche nel caso della cave in sotterraneo.

Analogamente, ovunque possibile, e compatibilmente con i tempi e le modalità degli interventi, è opportuno prevedere la rimozione e la conservazione degli esemplari arborei e arbustivi (con idonea quantità di terra a protezione dell'apparato radicale) e delle porzioni di cotico erboso (con spessore di terreno di almeno 5-10 cm prelevato unitamente all'apparato radicale), allo scopo del loro riutilizzo per la rinaturalizzazione del sito.

Si rileva l'opportunità che le piante eventualmente presenti in prossimità dei fronti di scavo siano diradate, mantenendo sul limite una fascia pulita, per motivi di sicurezza, garantendo l'integrità di idonee aree di pertinenza a salvaguardia dell'apparato radicale, nelle quali vanno evitati scavi, deposito di materiali anche temporanei, versamento di liquidi o elementi inquinanti.

#### *Fanghi e limi*

I fanghi provenienti dagli impianti di lavorazione del materiale possono essere allocati all'interno di bacini per consentire la loro asciugatura tramite evaporazione.

L'utilizzo di filtropresse consente un notevole risparmio di spazi e la possibilità di riutilizzare l'acqua prodotta. Delle acque derivanti dai bacini di decantazione devono essere garantiti idonei regimazione e trattamento.

I limi, comunque ottenuti, possono essere utilizzati per il recupero ambientale della cava previo arricchimento di materiale organico al fine di migliorare l'attecchimento di essenze vegetali. Una possibile soluzione per la corretta gestione e recupero di tali fanghi può essere rappresentata dal trattamento basato sulla miscelazione di quantità prefissate di fango e cippato verde (sfalci e potature), il tutto additivato con opportuni attivatori, al fine di accelerare e stimolare la proliferazione di batteri aerobi autoctoni, nell'arco di alcune settimane di maturazione.

### ***Regimazione delle acque***

La regimazione delle acque meteoriche deve essere progettata in modo da raccogliere le acque direttamente incidenti sulla superficie di cava e quelle eventualmente afferenti da versanti limitrofi per collocazione topografica e da contributi concentrati (es. scarichi stradali). La rete idraulica deve essere composta da rami di raccolta che si sviluppino lungo i gradoni e rami ortogonali al piede dei gradoni, con recapito nel fosso di guardia, e deve essere mantenuta in efficienza durante tutte le fasi di conduzione dell'attività estrattiva, coerentemente con quanto stabilito dalla regolamentazione connessa al vincolo idrogeologico.

La regimazione deve interessare anche il piazzale, le piste di servizio e le aree di manovra dei macchinari e dei mezzi di trasporto.

Le acque, comprese quelle provenienti dagli impianti di prima lavorazione del materiale estratto, dai bacini di decantazione dei limi e/o dagli impianti di compattazione (es. filtropresse), e dai cantieri in sottoterraneo, devono essere convogliate ad idoneo impianto di trattamento (decantazione-dissabbiatura ed eventuale disoleatura) prima del loro riutilizzo (da privilegiare) ovvero scarico nel corpo recettore finale. Lo scarico è di norma soggetto ad autorizzazione provinciale. Gli impianti di prima lavorazione del materiale estratto, che utilizzano acqua per le operazioni di lavaggio, devono adeguare il prelievo idrico orientandosi verso la massima economia mediante il riciclaggio delle acque usate.

Il progetto deve inoltre indicare le fonti di approvvigionamento idrico (in particolare corsi d'acqua contigui, pozzi e sorgenti) e i quantitativi di acqua necessari all'attività estrattiva e di lavorazione.

Nel caso di necessità di prelievo di acqua da corsi d'acqua superficiali per l'attività di coltivazione della cava, è necessario dettagliare le fonti di approvvigionamento, quantificando il fabbisogno, e nel caso di prelievo da serbatoi naturali dovranno essere fornite le informazioni necessarie a valutare l'eventuale alterazione degli equilibri ecologici dovuti a deficit idrici. Dovranno essere fornite informazioni a garanzia dell'assenza di alterazione degli equilibri ecologici dovuta ad eventuale deficit idrico, in relazione anche al DMV per le specie eventualmente segnalate.

In caso di contiguità di un'attività di cava a un corso d'acqua deve essere verificata l'eventuale inondabilità nello stato attuale e di progetto, in particolare verificando che il nuovo assetto idraulico non determini incremento di pericolosità nelle aree limitrofe. In caso di inondabilità nello stato di progetto devono essere valutate soluzioni alternative che garantiscano il deflusso della corrente in sicurezza. Le aree di stoccaggio di materiale inerte devono essere previste in localizzazioni che escludano il trascinarsi di tale materiale in alveo, almeno per eventi con  $T=200$  anni.

Devono inoltre essere analizzati i potenziali fenomeni erosivi del corso d'acqua, stimandone gli effetti e prevedendo gli opportuni accorgimenti progettuali per contenerli, sia in fase di coltivazione che post operam.

In caso di progetti in cui l'attività di coltivazione interessi direttamente corsi d'acqua, deve essere, come prima ipotesi, valutato se il tracciato del corso d'acqua possa coesistere con l'attività di cava. Qualora non si possa evitare l'interferenza con l'impluvio, deve essere individuata un'opportuna soluzione progettuale di regimazione delle acque, previo approfondito studio di fattibilità idraulica e geologica e previa attenta analisi della funzione ecologica svolta dal corso d'acqua e sua caratterizzazione naturalistica.

La realizzazione di tombinature di corsi d'acqua dovrebbe essere evitata, in quanto fonte potenziale di criticità idrauliche, privilegiando soluzioni progettuali alternative, quali, soprattutto nel caso delle discariche, la definizione di uno o più solchi/canali superficiali, sufficienti a garantire il deflusso delle portate duecentennali del rio/rii di cui vengono modificate le condizioni idrologiche. Il solco superficiale è la prassi nel caso di riempimenti e rilevati, non essendo di norma consentito il tombinamento. Nel caso in cui il progetto non possa prescindere dal tombinamento, le opere devono comunque essere coerenti con i criteri regionali. Si ricorda che, in caso di corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrografico significativo di Piano di Bacino, l'intervento di tombinatura è soggetto all'espressione del parere provin-

ciale, in quanto tale intervento non è ammissibile ai sensi della Norma di Piano. In caso di espressione favorevole del Comitato Tecnico Provinciale, l'opera deve peraltro presentare i requisiti tecnici e gli accorgimenti progettuali indicati dal Piano stesso. Per quanto riguarda corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrografico significativo, l'opera di copertura deve comunque essere dimensionata per il deflusso in sicurezza di portata duecentennale.

A fini di tutela e salvaguardia del reticolo idrografico e della sua funzionalità, devono essere adottate tutte le precauzioni atte a evitare riempimenti anche parziali dell'alveo e sversamento di materiale terri- geno nel corso d'acqua e a preservare la vegetazione perifluviale. Anche a tale scopo gli attraversamenti di corsi d'acqua necessari allo sviluppo della viabilità di accesso all'area di cava devono essere idoneamente dimensionati e progettati.

### ***Polveri ed Emissioni acustiche***

Devono essere adottate tutte le cautele atte ad evitare la dispersione di polveri, quali:

- \* umidificazione dei piazzali e dei fronti;
- \* aspirazione (in particolare nel caso siano previste lavorazioni dei materiali);
- \* impianti di lavaggio delle ruote degli automezzi. Questi ultimi unitamente all'asfaltatura delle zone in prossimità dell'innesto con la viabilità ordinaria sono particolarmente utili allo scopo di evitare di lordare le superfici stradali pubbliche; le acque derivanti devono essere convogliate all'impianto di trattamento.
- \* barriere verdi, specie se a foglia intera e/o a chioma compatta hanno buone capacità di abbattimen- to delle polveri, e si prestano quindi, durante la fase di attività, ad essere utilizzate allo scopo di mitigare l'impatto atmosferico, oltre che fornire una schermatura all'impatto visivo facendo ricor- so a specie vegetali autoctone e comunque compatibili con gli habitat naturali rilevanti ai fini degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Analoghi accorgimenti devono essere adottati al fine di limitare le emissioni acustiche: scelta dei mac- chinari, loro insonorizzazione, utilizzo di barriere antirumore nel caso siano presenti impianti per la lavorazione dei materiali, limitazioni gestionali di orario nell'utilizzo dei macchinari più rumorosi e per il brillamento delle volate.

Queste ultime devono inoltre essere predisposte e pianificate in maniera da ridurre al minimo il disturbo acustico.

### ***Manufatti di servizio***

I manufatti di servizio eventualmente consentiti dalla normativa di Piano, pur presentando caratteri- stiche formali specialistiche, devono essere realizzati utilizzando materiali e colorazioni compatibili con i caratteri del luogo e che permettano di stabilire una continuità con le situazioni del contesto cir- costante.

In presenza di volumetrie esistenti si raccomanda il recupero delle stesse.

### ***Viabilità d'accesso***

La viabilità d'accesso alla cava, qualora prevista dalla normativa di Piano, deve essere realizzata ridu- cendo al minimo la movimentazione dei materiali (scavi e riporti), ovvero prevedere opportune opere di contenimento e rinaturalizzazione dei versanti. Gli stessi criteri devono essere seguiti per la progettazio- ne e realizzazione delle piste temporanee.

Nel corso della conduzione dell'attività estrattiva deve essere previsto e posizionato in luogo visibile,

preferibilmente in prossimità dell'accesso, un "Cartello di cava" indicante gli elementi principali dell'attività: nome della cava, riferimenti Società esercente, estremi e scadenza dell'atto autorizzativo, la tipologia ed i quantitativi di materiale autorizzato e il suo utilizzo prevalente, il direttore lavori, ufficio regionale competente. Tali indicazioni devono essere tenute costantemente aggiornate.

Richiamando quanto già detto nella parte iniziale, descrittiva dei contenuti del Piano di coltivazione e recupero ambientale, si precisa che il traffico di mezzi pesanti, indotto dall'attività estrattiva, deve essere gestito in modo tale da arrecare il minor disturbo possibile alla viabilità pubblica ed ai nuclei e centri abitati, concordando, ove si rendesse necessario, con l'Amministrazione Comunale i percorsi e gli orari di transito opportuni. Analogamente, qualora opportuni, possono essere concordati interventi di manutenzione e pulizia straordinaria della viabilità pubblica interessata dal transito dei mezzi di cava.

### ***Sistemazione finale***

#### *Rimodellamento morfologico*

Nelle cave di versante, gli interventi di modellamento del fronte devono pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesistico, evitando tagli netti e morfologie regolari, ferme restando le esigenze di stabilità dei fronti e le relative condizioni di sicurezza.

Per addivenire ad una corretta sistemazione finale devono quindi essere valutate le seguenti possibilità:

- ricostituzione della morfologia originaria mediante riempimento;
- arretramento del ciglio superiore di cava, con asportazione del materiale, anche con andamento irregolare, allo scopo di meglio ricucire l'area di cava con la morfologia del contesto; tale obiettivo dovrà essere raggiunto anche in corrispondenza delle zone di contatto laterali fra il fronte e le aree non oggetto di coltivazione;
- abbattimento di alcuni tratti del ciglio superiore dei gradoni, in modo tale da correggerne la regolarità ed, in ultima istanza, renderne illeggibile la forma;
- formazione di rampe di raccordo tra gradoni, per consentire il passaggio di eventuale fauna e la formazione di vegetazione a disposizione irregolare sul fronte di cava;
- formazione di conoidi detritici al piede del fronte di cava e sui singoli gradoni, più facilmente recuperabili e colonizzabili dalla vegetazione;
- formazione di piccole nicchie, gradoni e piazzole sul fronte di cava, con funzione di irruvidimento delle scarpate, tali da consentire l'accumulo di terreno e maggiori possibilità di insediamento della vegetazione;
- mantenimento di porzioni di parete rocciosa intatta frammista a parti recuperate, coerentemente con le forme tipiche del paesaggio circostante (vedi immagine successiva);
- mantenimento a vista di porzioni di parete rocciosa, nel caso di materiali di pregio visivo, anche a scopo didattico, (percorsi geominerari, semplice effetto grafico)
- in alcuni casi, da valutare attentamente, in presenza di fronti a forte impatto visivo (per caratteristiche intrinseche del materiale, ovvero evidente discontinuità cromatica con il contesto - ad. es. un fronte di materiale particolarmente lucido e riflettente, ovvero molto chiaro nell'ambito di un versante fittamente boscato), impiego di tecniche di "invecchiamento" naturale mediante l'irrorazione a pressione di una miscela di acqua, coloranti naturali, sementi, fertilizzanti, terriccio ovvero utilizzando sali minerali non tossici che accelerano il processo di invecchiamento del fronte;

### *Rinaturalizzazione*

Nel caso di rinaturalizzazione, ai fini della corretta progettazione degli interventi di recupero, deve essere svolta l'analisi dettagliata delle componenti vegetazionali e faunistiche presenti sia all'interno della zona di attività estrattiva sia in un suo adeguato intorno.

Devono essere attuati interventi atti alla ricostituzione di un suolo vegetale che sia stabile, in senso geotecnico, resistente all'erosione e similare per caratteristiche a quello originario, in continuità con le aree limitrofe.

E' necessario intervenire per favorire il recupero naturale della vegetazione, mediante ricarico di terreno e immediato inerbimento (semina o idrosemina), riutilizzando prioritariamente il terreno vegetale e le specie vegetali accantonate allo scopo, con contestuale ricorso ad opere di stabilizzazione quali palizzate, etc., ovvero interventi antierosivi di rivestimento quali reti, stuoie, feltri, etc.

Tali accorgimenti sono efficaci nell'accelerare il processo dinamico di evoluzione pedogenetica e produzione di humus; anche la diffusione di residui vegetali trattati con una cippatrice o una sminuzzatrice può essere utile.

Il miglioramento del terreno e la protezione dal sole, dal vento, dagli sbalzi termici, garantita dal manto erboso, e col tempo dal manto arbustivo, consentiranno di intervenire successivamente con la messa a dimora di giovani esemplari di specie arboree; in seguito la copertura vegetale potrà essere lasciata libera di evolvere spontaneamente.

Nel caso specifico delle discariche di servizio delle cave in sotterraneo occorre progettare con particolare cura lo schema di regimazione dei deflussi superficiali, e la posa di opere protettive, per prevenire l'insorgere di fenomeni erosivi conseguenti a deflussi indiscriminati; allo stesso modo, considerate le condizioni ambientali particolarmente "severe", occorre prestare particolare cura nella realizzazione, controllo e risarcimento delle opere volte alla ricostituzione della copertura vegetale.

Gli esemplari messi a dimora devono appartenere a specie autoctone e derivare da esemplari appartenenti alla flora ligure, adattati a svilupparsi nelle stesse condizioni fitoclimatiche e pedologiche del sito oggetto di intervento, così da garantire tra l'altro maggior successo nell'attecchimento, meglio ancora se accantonate durante i lavori di preparazione del fronte.

Il materiale vivo da utilizzare è rappresentato da piantine preferibilmente in fitocella, in contenitore, con pane di terra, di altezza 20-50 cm, età 2-5 anni, se proveniente da vivaio, ovvero materiale accantonato in loco.

Nel caso di attività estrattive posizionate in siti Rete Natura 2000 dovrà essere esaminata la possibilità di effettuare rinaturalizzazioni con specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE, ricorrendo anche all'ausilio della Banca del Germoplasma regionale ed ai vivai regionali

Deve essere garantito l'attecchimento del 95 % di tutte le piante. Per attecchimento s'intende quando al termine di 90 gg a decorrere dall'inizio della prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. La manutenzione delle opere a verde, anche per le eventuali piante preesistenti, finalizzata a garantire l'attecchimento dei nuovi impianti, deve comprendere irrigazione, concimazione, eliminazione e sostituzione delle piante morte, sistemazione dei danni causati dall'erosione, controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere.

Può essere opportuno prevedere recinzioni, eventualmente delle singole pianticelle, allo scopo di prevenire il pascolo da parte di animali, selvatici e non.

Tutte le indicazioni e cautele di cui sopra devono essere contenute nel prescritto Piano manutentivo-gestionale.

Le tecniche di ingegneria naturalistica devono essere applicate sostituendo se del caso il materiale vivo di impiego tradizionale (i salici) con specie autoctone, idonee alle caratteristiche fitoclimatiche del



sito, sia in forma di talee (tamerici, alloro, ligustro, etc.), sia di piantine radicate (corbezzolo, ginestre, mirto, etc.), ottenendo opere di migliore inserimento ambientale, maggiori possibilità di sviluppo funzionale e minori costi di manutenzione. Anche il rivestimento di muri di sostegno o argini può essere ottenuto con talee e/o semplice inerbimento degli interstizi intasati di terreno.

Il progetto di rinaturalizzazione dovrebbe valutare anche la possibilità di creare condizioni idonee alla presenza di fauna selvatica, dando precedenza alle specie protette dalla normativa e alle specie la cui conservazione riveste particolare importanza a livello locale (si può fare riferimento ad esempio alle specie della direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli segnalate nel pSIC e/o nella ZPS dalle schede dati Natura 2000).

Ad esempio nel caso della cave in sotterraneo, qualora si renda necessaria la chiusura degli imbocchi, la stessa dovrà essere realizzata mediante la parziale ricomposizione della morfologia originaria della zona, lasciando aperture idonee a favorire la presenza di chiroteri e fauna ipogea, restando al tempo stesso a prova di vandali<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda la sistemazione di pareti e scarpate, è possibile valorizzare le pareti di roccia come siti di nidificazione di uccelli o chiroteri, predisponendo, in fase di sistemazione morfologica, anfratti e cavità idonee alla nidificazione ad es. del codirossone (*Monticola saxatilis*) e del gufo reale (*Bubo bubo*), ovvero ripiani e mensole sporgenti di varia superficie per la nidificazione di rapaci diurni quali il falco pellegrino (*Falco peregrinus*), e privilegiando nel rinverdimento l'uso di essenze gradite all'avifauna.

Nel caso la rinaturalizzazione avvenga attraverso la creazione di una zona umida, idonea alla sosta ed alla riproduzione della fauna, la costruzione di apposite pozze, la risagomatura delle sponde e dei tratti sommersi prossimi alla riva, la piantagione di specie vegetali adeguate lungo le sponde, devono essere fatte mantenendo, se possibile, alcuni tratti subverticali privi di vegetazione (necessari alla nidificazione di talune specie ornitiche quali ad esempio il Martin pescatore - *Alcedo atthis*), limitando la profondità degli specchi acquei (specchi acquei di bassa profondità ospitano biocenosi più ricche), e creando isole artificiali. Si prestano in particolare a tale modalità di rinaturalizzazione le cave di argilla. La creazione di ambienti umidi che costituiscano nicchie trofiche e luoghi di riproduzione per la fauna è in generale auspicabile, specie in zone vocate alla presenza di fauna protetta anfibia o comunque legata alla presenza di acqua ferma (ad esempio avifauna o invertebrati). Di particolare importanza possono essere anche la creazione di pozze temporanee per la riproduzione di anfibi, ad esempio nelle zone di presenza della Bombina pachibus, che pur non rappresentando dei veri e propri bacini idrici e pur essendo stagionali giocano ruoli determinanti per la sopravvivenza di tale specie.

---

<sup>1</sup> Per esempio laddove sono presenti chiroteri la soluzione ottimale sarebbe quella di utilizzare cancelli per pipistrelli caratterizzati da sbarre orizzontali la cui distanza non deve essere inferiore ad 11 cm, ma nemmeno superiore a 15, mentre nel caso fosse necessario sistemare anche sbarre verticali (comunque non in numero elevato), la distanza tra queste ed il muro deve essere di almeno 50 cm (cfr. Toffoli R., 2003). Inoltre, nella parte inferiore dovrebbero essere lasciati opportuni passaggi per eventuali salamandre e geotritoni.

**PARTE II****APPENDICE 1****CONTENUTI DELLE ANALISI DI CARATTERE GEOLOGICO - RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E MINERARIA**

Di seguito vengono esposti i requisiti prestazionali attesi dagli elaborato geologico-tecnici, anche ai fini della mitigazione dell'impatto ambientale relativi alla progettazione di cave a cielo aperto.

- a) la relazione geologica, geotecnica e geomineraria, tenuto conto delle caratteristiche del sito e delle finalità progettuali definisce:
  - I) l'identificazione delle formazioni presenti nel sito, i loro rapporti stratigrafico-strutturali al fine di prevenire alla definizione del modello geologico del sottosuolo;
  - II) gli aspetti geomorfologici, idrogeologici e litotecnici;
  - III) la caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione, compreso lo sterile nonché dei materiali utilizzati per la ricomposizione ambientale, al fine di pervenire alla definizione del modello geotecnico;
  - IV) il livello di pericolosità geologica attuale, e quello al termine dell'attività di coltivazione, dell'areale in cui si inserisce il polo estrattivo sulla base dei modelli geologico e geotecnico, raffrontato al quadro normativo e conoscitivo derivante dalla pianificazione di bacino;
  - V) l'analisi del programma dei lavori di coltivazione, secondo le diverse fasi, definendo le criticità previste per ciascuna di esse e le soluzioni tecniche da adottare per la minimizzazione dei rischi, anche in termini di sicurezza per le maestranze mediante opportune elaborazioni e verifiche analitiche;
  - VI) l'analisi delle condizioni di pericolosità geomorfologica riferita allo stato finale dell'attività di coltivazione relativa alla sistemazione finale dell'area con la definizione degli interventi di consolidamento ed opere accessorie di salvaguardia idrogeologica che si rendono necessarie in rapporto alla destinazione finale del sito;
  - VII) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento:
    - alle eventuali interferenze tra il reticolo idrografico superficiale e l'area estrattiva, verificando se l'attività prevista determini incremento di pericolosità idraulica. Dovrà essere garantito che l'apertura del fronte di cava e la sua coltivazione non causino sversamento di materiale inerte in alveo, nemmeno in caso di piene eccezionali. Nel caso sia necessaria la deviazione di un corso d'acqua, dovrà essere prodotto studio di fattibilità dell'intervento. Nel caso di interessamento di un corso d'acqua significativo in applicazione della normativa di Piani di Bacino dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni idrauliche dal competente ufficio provinciale;
    - alla definizione di uno schema della regimazione idraulica del comparto di cava, adeguatamente dimensionato, con l'eventuale predisposizione di sistemi di ritardo delle portate da raccordarsi con il reticolo idrografico naturale e la messa in opera di accorgimenti atti a smorzare la capacità erosiva delle acque. La regimazione deve interessare anche il piazzale e le aree di manovra dei macchinari e dei mezzi di trasporto, nonché la viabilità di cantiere (piste di arroccamento e di servizio) e deve comprendere anche sistemi di abbattimento della torbidità prima dello scarico nel corpo idrico recettore. Dovranno essere regimate a parte e sottoposte a disoleatura le acque di piazzale contaminate da automezzi e macchinari;
    - al rapporto tra lo svolgimento dell'attività estrattiva con lo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea sulla base di dati sperimentali raccolti in sito evidenziando in particolare eventuali interferenze con gli acquiferi presenti e/o pozzi e sorgenti utilizzati per uso idropotabile<sup>2</sup>;

<sup>2</sup> L'approvvigionamento idrico in alcuni contesti, e per particolari lavorazioni, può costituire elemento di criticità e deve essere pertanto oggetto di analisi e/o di una specifica progettazione. Devono essere indicate le fonti di approvvigionamento idrico, i quantitativi d'acqua necessari all'attività estrattiva o di lavorazione, e la disponibilità della risorsa. Gli impianti di prima lavorazione del materiale estratto, che utilizzano acqua per le operazioni di lavaggio, devono adeguare il prelievo idrico orientandosi verso la massima economia mediante il riciclaggio delle acque usate.

- Deve essere fornito un “modello idrogeologico concettuale” ricavato dal rilievo strutturale dell’ammasso roccioso, dall’individuazione delle linee preferenziali di deflusso, dal censimento di pozzi ed emergenze idriche che consenta di individuare le possibili interferenze tra l’attività di cava e l’acquifero; nel caso di potenziale interferenza dovrà essere sviluppato un modello idrogeologico e ricostruita la piezometria (basandosi su sondaggi in situ, prove Lugeon e/o indagini geofisiche e geoelettriche). Nel caso in cui in prossimità del polo estrattivo siano presenti acquiferi sfruttati ad uso idropotabile o irriguo dovrà essere progettato un monitoraggio basato su misure effettuate in situ prima e durante la coltivazione, in modo da monitorare il comportamento della falda.

VIII) la consistenza, forma e caratteristiche del giacimento coltivabile, comprendenti la stima di tutti i volumi movimentati compresi i volumi del terreno agrario o vegetale, materiale di scoperta, materiali di scarto e materiali di cava in banco, prodotti di cava.

Gli elementi sopra indicati devono essere adeguatamente rappresentati su cartografia tematica, da elaborati grafici e di calcolo. Occorre inoltre produrre, al dettaglio dell’area di cava, la cartografia rappresentativa:

- delle classi di qualità litotecnica dell’ammasso roccioso,
- degli eventuali interventi di consolidamento e rinforzo ritenuti necessari;
- delle sezioni geologiche e geolitologiche rappresentative riferite al profilo naturale, alle diverse fasi del programma di coltivazione, per le situazioni più significative, ed allo stato finale dei luoghi.

Devono inoltre essere presentate le verifiche di stabilità globali del pendio originario e dei fronti di scavo, su almeno tre sezioni per fronte di attacco, scelte tra quelle considerate in condizioni peggiori, nelle diverse fasi di coltivazione, e del pendio finale, con riferimento, anche, alla stabilità dei terreni utilizzati per le opere di ricomposizione ambientale secondo quanto contenuto nelle norme tecniche sulle di riferimento relativamente alle opere di materiali sciolti e fronti di scavo, tenuto conto della sopravvenuta classificazione sismica del territorio regionale. Devono essere inoltre verificate le sezioni di scavo relative alle opere accessorie alla cava ed alla viabilità di cantiere, piste di servizio e di arroccamento.

*b) per le cave a cielo aperto, in aree sottoposte a vincoli per scopi idrogeologici di cui al R.D. 3267/1923*

Quanto l’attività di coltivazione ricade in zone soggette a vincolo idrogeologico, la relazione deve maggiormente approfondire le tematiche idrogeologiche, specificando i dettagli degli interventi di sistemazione dei luoghi e di regimazione e convogliamento delle acque affinché durante la conduzione dell’attività non vengano pregiudicati in maniera irrimediabile i fattori che definiscono il vincolo (copertura vegetale, regimazione delle acque e stabilità dei versanti) nonché gli interventi definitivi atti a rendere compatibile l’attività di coltivazione con il vincolo.

A tal riguardo i contenuti della Relazione Geologico-tecnica e mineraria di cui al pto a), riferiti ai fattori del vincolo, devono essere ulteriormente approfonditi ed in ogni caso occorre indirizzare la progettazione dell’attività di coltivazione nel rispetto dei criteri di salvaguardia idrogeologica.

La regimazione delle acque di superficie deve essere attentamente progettata, curando i particolari costruttivi di progetto e quelli realizzativi, e deve essere mantenuta in efficienza durante tutte le fasi di conduzione dell’attività estrattiva.

Gli interventi di modellamento del fronte volti ad un migliore inserimento nel contesto paesistico sono, in ogni caso, vincolati all’ottenimento della stabilità dei fronti residuali e delle condizioni di sicurezza dell’areale in cui si inserisce il polo estrattivo.

Alla fine dei lavori di coltivazione e delle opere di ripristino ambientale, connesse alla sistemazione idrogeologica del sito ed alla tutela ambientale, per quanto previsto dalla LR 4/99, dovrà essere prodotta una Relazione di Fine Lavori, sottoscritta da professionista abilitato e dal Direttore Responsabile, che certifichi la rispondenza dei lavori svolti e delle opere realizzate nei confronti della salvaguardia idrogeologica.

logica dei luoghi con particolare riferimento ai fattori del vincolo (stabilità dei versanti, regimazione delle acque e copertura vegetale); in particolare nel caso di ripristini realizzati con riempimenti di materiali inerti dovrà essere certificata la rispondenza delle caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti il rilevato con quanto previsto a progetto e dovrà essere verificata la stabilità dello stesso.

*c) per le cave a cielo aperto, in aree carsiche exLege 14/90*

Nel caso in cui l'intervento ricada in aree individuate in zarea carsica ai sensi della LR14/90 la relazione, con i contenuti dei punti precedenti, dovrà anche prevedere l'analisi del sistema carsico e la caratterizzazione morfologica e idrogeologica dello stesso, in un congruo ambito di influenza, volta ad individuare la presenza di cavità e/o morfologie carsiche superficiali (doline, polje, campi carreggiati, ecc). Tale analisi dovrà essere innanzitutto rivolta alla previsione dell'interazione delle attività estrattive con l'eventuale reticolo di cavità sotterranee nonché delle interferenze con l'acquifero carsico.

Al fine di rendere compatibile l'intervento con la particolare vulnerabilità dei luoghi (art. 26 delle N. di A. del PTRAC), nella relazione dovranno essere definiti gli accorgimenti atti a:

- evitare che vengano intercettate cavità note,
- prevenire il danneggiamento e prevedere la salvaguardia di eventuali cavità precedentemente non conosciute che dovessero venire alla luce a seguito delle attività estrattive;
- impedire che le attività di cava (estrazione, stoccaggio dei fanghi, sistemazione finale delle aree) alterino il regime idrogeologico delle aree in termini di intercettazione di deflussi idrici sotterranei, modificazione delle caratteristiche di permeabilità di superfici significative, inquinamento della falda con materiale detritico fine e di modificazione del reticolo idrografico superficiale in corrispondenza o a monte di aree di assorbimento e alimentazione.

*d) per le cave a cielo aperto, in aree interessate dalla presenza di Pietre Verdi*

Nel caso di sito di produzione ubicato in aree interessate dalla presenza di Pietre Verdi, occorre tenere conto delle disposizioni di cui alla DCR 105 del 20/12/1996 riguardante il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n.257".

Per quanto concerne la caratterizzazione preliminare e le indagini sui cumuli finalizzate alla quantificazione del contenuto in amianto del giacimento ai fini della caratterizzazione delle rocce si dovrà fare riferimento anche agli accertamenti previsti dalla DGR 878 del 04/08/2006 "Criteri generali per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo.

*e) per le cave in sotterraneo*

Nel caso di cave in sotterraneo la Relazione Geologico-tecnica e Geomineraria di cui al pto a) deve approfondire la situazione geologica, stratigrafica - strutturale ed idrogeologica delle rocce con particolare riferimento alle discontinuità presenti in relazione alla profondità e geometria degli scavi in sotterraneo da eseguire. Dovrà essere particolarmente approfondita:

- la costruzione di profili geologici (basati se necessario anche su prospezioni geofisiche e sondaggi a carotaggio continuo) rappresentativi dell'assetto stratigrafico e strutturale in cui verranno inserite le cavità con l'evidenziazione dei rapporti geometrici tra il filone e lo sterile, le caratteristiche stratigrafiche dell'agro;
- la ricostruzione delle condizioni idrogeologiche del sito di coltivazione;
- la descrizione delle tecniche di scavo previste per la coltivazione, tenendo conto delle proprietà geotecniche dei materiali, intendendo il filone e lo sterile, e dell'eventuale presenza di falde idriche.

Dovranno essere fornite indicazioni circa l'eventuale presenza di gas tossici e sulla ventilazione occorrente nel corso dei lavori nonché la previsione degli effetti che gli scavi avranno sulla stabilità dei manufatti esistenti nella zona d'influenza degli scavi stessi.

Attraverso le analisi e gli elementi tecnici di cui sopra lo studio geologico deve supportare sia la progettazione degli scavi che fornire indicazioni per le fasi pratiche di realizzazione degli stessi; è inoltre importante che nella fase di realizzazione venga prevista un'attenta "direzione lavori" di carattere geologico volta a verificare puntualmente la sussistenza delle previsioni di progetto con particolare riferimento al:

- controllo del profilo geologico teorico e all'identificazione delle faglie e di altri eventuali disturbi tettonici;
- eventuale riclassificazione delle rocce e dell'ammasso roccioso;
- controllo e studio delle cause di eventuali instabilità;
- controllo dell'assetto idrogeologico previsto.

Il progetto di cava dovrà prevedere un piano di monitoraggio e controllo delle cavità relativamente alla stabilità del tetto e dei pilastri mediante misure e controlli diretti, con l'ausilio di strumentazione e tecniche adeguate, aggiornabile annualmente o a seguito di particolari circostanze.

Gli aspetti ritenuti indispensabili al fine delle valutazioni di fattibilità di possibili cave in sotterraneo risultano:

- l'assetto geologico e strutturale, con particolare riferimento alla litologia delle rocce interessate dagli scavi in sotterraneo;
- l'assetto idrogeologico delle aree di interesse, con particolare riferimento alle interazioni tra scavi in sotterraneo e falde acquifere presenti;
- la caratterizzazione geometrica e spaziale delle discontinuità;
- la caratterizzazione meccanica delle discontinuità e dei sistemi di discontinuità;
- la valutazione delle condizioni di stabilità attuali e di quelle future in relazione a possibili ampliamenti degli scavi stessi.

E' inoltre importante che nell'ambito del progetto vengano individuate:

- le aree da utilizzare temporaneamente per l'accumulo dei materiali di scarto e dell'eventuale terreno di coltura movimentato, da rendere disponibile per la realizzazione della sistemazione ambientale;
- le aree di smaltimento definitivo degli scarti (discarica) di pertinenza del complesso estrattivo ovvero consortile.

Il materiale di scarto derivante dall'attività estrattiva deve essere prioritariamente smaltito in situ ovvero utilizzato ai fini della sistemazione finale nel caso di smaltimento dei limi da taglio nei cantieri sotterranei abbandonati, di cui alla l.r. n. 34/2002, si deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato B al Decreto Dirigenziale n. 74 del 20.01.2003.

In linea generale nella progettazione di una cava in sotterraneo devono essere applicate le modalità gestionali e le cautele di cui alle cave a cielo aperto per garantirne la compatibilità ambientale, nello specifico:

- la regimazione delle acque di superficie e sotterranee, che deve comprendere anche il piazzale e le aree di manovra e prevederne idoneo trattamento;
- l'approvvigionamento idrico;
- le emissioni in atmosfera;
- le emissioni acustiche;
- il traffico indotto e la viabilità di accesso;
- l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per modellamenti, regimazioni, etc.. relativi ad opere in esterno.

Gli interventi di sistemazione devono riguardare tutti gli imbocchi e le piste non più necessari all'attività di coltivazione, e consistere nel completo ripristino della naturalità dei siti. Il mantenimento eventuale delle piste deve essere adeguatamente motivato (viabilità, piste tagliafuoco, etc.). In relazione alle caratteristiche del sito è opportuno prevedere la chiusura parziale degli imbocchi dei cantieri per consentirne la colonizzazione da parte dei chiroteri.

*f) per gli accumuli temporanei, le discariche delle cave ardesiache ed i riempimenti con materiali inerti ai fini della ricomposizione ambientale delle cave a cielo aperto*

La relazione geologica, geotecnica e geomineraria fornisce indicazioni circa la localizzazione e la predisposizione delle aree di accumulo temporaneo e delle discariche a servizio delle cave di ardesia sulla base di un'analisi della suscettività d'uso del sito in termini di pericolosità geomorfologica, ne specifica le modalità di coltivazione, indica i criteri tecnici realizzativi e ne valuta le condizioni di stabilità.

La relazione geologica, geotecnica e geomineraria analizza e fornisce indicazioni tecniche prescrittive relativamente alla modalità di esecuzione dei riempimenti con materiali inerti eseguiti con lo scopo del ripristino ambientale del polo estrattivo.

Nella progettazione degli accumuli, discariche e riempimenti deve essere garantita prioritariamente la stabilità dei terreni utilizzati per l'abbancamento, scegliendo un fuso granulometrico ben assortito e con basse percentuali di materiale fine, curandone la messa in opera mediante adeguata compattazione, e provvedendo all'immediato inerbimento (semina o idrosemina), e contestuale ricorso ad opere di stabilizzazione quali palizzate, muri cellulari, gabbionate, etc., ovvero interventi antiersivi di rivestimento quali reti, stuoie, feltri, etc.

Avuta garanzia della stabilità dei terreni l'obiettivo diviene quello del recupero del manto vegetale, secondo il naturale processo dinamico evolutivo, a tal fine deve essere svolta una preventiva analisi delle componenti vegetazionali presenti, sia all'interno della zona di intervento che in un suo adeguato intorno, per programmare la messa a dimora di giovani esemplari di specie arboree ed arbustive appartenenti a specie autoctone, ovvero derivare da esemplari appartenenti alla flora ligure, adattati a svilupparsi nelle stesse condizioni fitoclimatiche e pedologiche del sito oggetto di intervento, così da garantire un maggior successo nell'attecchimento, meglio ancora se accantonate durante i lavori di preparazione del fronte.

Si indicano di seguito ulteriori specifiche di carattere tecnico di riferimento per la progettazione e realizzazione di discariche e riempimenti finalizzati alla ricomposizione ambientale:

- Il rilevato deve essere progettato in modo da non causare squilibri sull'assetto idro-geomorfologico dei luoghi e da garantire la propria stabilità, la sua progettazione è pertanto condizionata alle esigenze di stabilità e di inserimento geomorfologico e paesistico.
- il rilevato dovrà essere realizzato nel rispetto dei fattori condizionanti la stabilità dello stesso, come definiti nelle verifiche di stabilità di cui agli elaborati tecnici del progetto autorizzato; in particolare i materiali inerti conferiti in cava, che andranno a costituire il rilevato, dovranno rispondere rigorosamente alle tipologie di "terreni" indicati nel progetto, sia in termini qualitativi che per caratteristiche geotecniche;
- i materiali inerti dovranno essere abbancati mediante strati successivi di limitato spessore, pari a 30 cm, fino ad un massimo di 50 cm, immediatamente rullati e compattati con mezzi operativi idonei, previa miscelazione in modo da creare un riempimento omogeneo e compattato;
- dovranno essere eseguite dalla DL verifiche in situ, mediante prove geotecniche dirette, atte a verificare la rispondenza dei "terreni" alle classi qualitative sopra citate;
- dovranno essere accuratamente realizzate le "opere accessorie" atte a prevenire l'insorgenza dei pressioni neutre all'interno del rilevato rappresentate dai sistemi di drenaggio e canalizzazione superficiali come previsti a progetto e, qualora necessario, realizzando, in fase esecutiva, degli interstrati di materiale arido con funzione drenante di spessore minimo di 50 cm, ogni 3-4 metri di riporto.



**Nell'ambito delle sistemazioni ambientali condotte mediante riempimento deve prevedersi, alla fine dei lavori, nell'ambito delle operazioni da svolgersi al termine della coltivazione, ai fini dello svincolo del deposito cauzionale, e per quanto previsto dalla LR 4/99, la redazione di una Relazione di Fine Lavori, sottoscritta da professionista abilitato e dal Direttore Responsabile, che certifichi la rispondenza delle caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti il rilevato con quanto previsto a progetto e ne verifichi la stabilità dello stesso. La caratterizzazione geotecnica dovrà derivare da almeno tre prove geotecniche dirette in situ, adeguatamente posizionate sul rilevato, nel rispetto delle International Standard Procedures del tipo prove penetrometriche dinamiche DPSH.**

*g) documentazione allegata alle analisi di carattere geologico*

La relazione geologica, geotecnica e geomineraria deve comprendere almeno la seguente documentazione allegata:

- carta geomorfologica
- carta geologica
- carta idrogeologica

alla scala adeguata, comunque non inferiore a 1:10.000, di un areale sufficientemente esteso e rappresentativo del sito in cui si inserisce il polo estrattivo;

Con riferimento al dettaglio dell'area di cava la cartografia tematica - alla scala adeguata, comunque non inferiore a 1:5.000, e sovrapposta al rilievo planialtimetrico di progetto - da prodursi, in relazione alle problematiche del sito ed alle finalità progettuali, risulta:

- carta geomorfologica di dettaglio;
- carta geolitologica con riferimenti formazionali di dettaglio, con ubicazione degli affioramenti e delle aree di rilievo strutturale-geomeccanico e posizionamento dei sondaggi e prove in situ eseguite;
- carta geologico-strutturale con rappresentazione del modello tridimensionale dell'assetto geostrutturale del sito;
- carta geologico-tecnica rappresentativa delle classi di qualità litotecnica dell'ammasso roccioso, con definizione degli interventi di consolidamento e rinforzo eventualmente necessari;
- sezioni geologiche e geolitologiche rappresentative riferite al profilo naturale, alle diverse fasi del programma di coltivazione, ed allo stato finale dei luoghi;
- carta idrogeologica di dettaglio con il censimento dei punti d'acqua esistenti, nonché sezioni idrogeologiche interpretative;
- certificati delle prove in situ e di laboratorio dei materiali di cava attestanti, in relazione alla loro natura, i parametri geotecnici e le caratteristiche geometriche, granulometriche, fisiche e chimiche;
- verifiche di stabilità globali del pendio originario e dei fronti di scavo, su almeno tre sezioni per fronte di attacco, scelte tra quelle considerate in condizioni peggiori, nelle diverse fasi di coltivazione, e del pendio finale, con riferimento, anche, alla stabilità dei terreni utilizzati per le opere di ricomposizione ambientale secondo quanto contenuto nelle norme tecniche di riferimento relativamente alle opere di materiali sciolti e fronti di scavo, tenuto conto della sopravvenuta classificazione sismica del territorio regionale. Devono essere inoltre verificate le sezioni di scavo relative alle opere accessorie alla cava ed alla viabilità di cantiere, piste di servizio e di arroccamento.
- quadro riassuntivo delle prove effettuate su materiali e prodotti di cava attestanti i requisiti geometrici granulometrici fisici e chimici da eseguire in relazione alla loro natura e alle prestazioni loro richieste, secondo le vigenti normative tecniche.

**APPENDICE 2****CONTROLLI E VERIFICHE TECNICHE PERIODICHE DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE, PER LE CAVE A CIELO APERTO**

- Rilievo planoaltimetrico dell'attività di cava aggiornato allo stato di avanzamento dell'attività di coltivazione, comprensivo di sezioni di confronto e relazione tecnica sull'avanzamento dell'attività estrattiva rispetto al Piano vigente con indicazione dei volumi di scavo .
- Attestazione annuale della stabilità dei versanti ai sensi del D.Lgs 624/1996. Contenuti minimi:
  - verifiche di stabilità dei fronti di scavo su almeno tre sezioni significative per fronte, tra quelle considerate in condizioni peggiori;
  - verifica dei terreni di riporto temporanei e definitivi nei settori già interessati dalle opere di ripristino;
  - verifica di stabilità dei terreni di copertura a margine dei fronti;
  - stato di avanzamento e dimensionamento della rete di regimazione idrica superficiale.
- Per le ricomposizioni ambientali mediante riporto di materiali inerti, dovrà prevedersi una: verifica mediante prove in situ e certificazione di cantiere, redatta dal Direttore Responsabile, circa la natura e rispondenza alle indicazioni progettuali delle caratteristiche geotecniche e composizionali dei materiali di riporto utilizzati per la ricomposizione ambientale.

**APPENDICE 3****CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VIA - REALIZZAZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ ESTRATTIVE E VARIANTI SOSTANZIALI DI ATTIVITÀ ESISTENTI**

Per i contenuti di dettaglio del progetto di coltivazione e recupero ambientale, delle analisi propedeutiche al progetto, nonché per le modalità di recupero e rinaturalizzazione, si fa riferimento agli indirizzi imprescindibili di cui alle presenti linee guida. Nello specifico si fornisce l'indice della documentazione necessaria:

- a) ammissibilità della cava ai sensi del PTRAC;
- b) titolo d'uso delle aree;
- c) coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti (pianificazione di bacino, zonizzazione acustica, etc.), PTCP;
- d) collocazione della cava rispetto a SIC e ZPS, aree di interesse carsico ed aree protette, aree di collegamento ecologico - funzionali specificatamente individuati;
- e) progetto di coltivazione comprensivo del ripristino ambientale quando previsto, in cui devono essere indicate le opere, i tempi di realizzazione, l'assetto finale dell'area di cava e la destinazione finale del sito.
- f) studi e verifiche idrauliche, finalizzate alla definizione della rete di drenaggio superficiale e delle fonti di approvvigionamento idrico;
- g) se la cava è all'interno di un'area di interesse carsico, deve essere fornita la caratterizzazione della stessa, in un congruo ambito di influenza, volta ad individuare la presenza di cavità e fenomeni carsici; la stima degli impatti dell'attività sugli stessi, e le cautele progettuali atte ad evitarne il danneggiamento, qualora presenti (art. 26 delle N. di A. del PTRAC);

- h) definizione degli impatti sulle componenti bionaturalistiche del sito, anche in termini di interferenza con le funzioni ecologiche delle specie faunistiche presenti nel sito e/o nelle aree limitrofe (aree di caccia di predatori, aree di nidificazione, modifica e/o sostituzione delle formazioni vegetali, ect.). Nel caso l'intervento possa comportare ricadute dirette o indirette su un sito Rete Natura 2000 deve essere allegato apposito studio di incidenza come previsto dalla DGR 328/2006; Nel caso poi l'intervento ricada all'interno di un sito Rete Natura 2000 o in area di collegamento ecologico - funzionali appositamente individuate in tal senso, la relazione per la sistemazione finale dovrà essere improntata al recupero naturalistico delle aree sulla base dello studio di incidenza e sulla base delle potenzialità ecologiche del territorio circostante, anche in funzione di quanto previsto nelle Misure di Conservazione, della Carta regionale degli habitat della dir 92/42/CEE e della carta Bionaturalistica regionale;
- i) per quanto concerne il comparto paesaggio (art. n. 88 delle N. di A. del PTCP):
- definizione del bacino visivo, cioè della porzione di territorio da cui l'impianto è visibile;
  - ricognizione delle principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche naturalistiche e dei punti di vista panoramici da cui l'impianto è visibile;
  - descrizione rispetto a questi punti di vista prioritari dell'interferenza visiva dell'impianto in termini di ingombro dei coni visuali ed alterazione del valore panoramico;
  - documentazione relativa alle misure di mitigazione dell'impatto visivo previste;
  - fotoinserimento almeno di una fase intermedia di lavorazione e dell'assetto finale;
- j) descrizione delle lavorazioni eventualmente previste e degli impianti esistenti e/o in previsione;
- k) caratterizzazione delle emissioni in atmosfera (da: perforazione dei fori da mina, brillamento delle volate, movimentazione e trasporto all'interno della cava, lavorazione del materiale se presente, circolazione dei veicoli di trasporto, etc.), stima degli impatti derivanti e descrizione delle modalità previste per la loro mitigazione (umidificazione, aspirazione, etc.);
- l) relazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 12/98, completa dei riferimenti alla zonizzazione acustica comunale e degli accorgimenti atti a mitigare gli impatti (insonorizzazione macchinari, scelta macchinari, barriere fonoassorbenti, etc.);
- m) indicazione dell'approvvigionamento idrico e della gestione quantitativa e qualitativa (trattamento) degli scarichi idrici (acque di dilavamento e lavaggio, acque di processo derivanti da segagione, lucidatura e levigatura, etc.);
- n) modalità di gestione e trattamento degli scarti di lavorazione (ivi compresi sfridi, limi da taglio, fanghi di depurazione);
- o) quantificazione del traffico indotto e definizione della viabilità di accesso al sito; stima degli impatti; definizione dei percorsi prevalenti che gli automezzi pesanti devono compiere, nonché le fasce orarie interessate;
- p) accorgimenti per mantenere in efficienza e pulite le superfici stradali pubbliche.

**APPENDICE 4****CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VIA - REALIZZAZIONE DI DISCARICHE DI ARDESIA E MODIFICHE SOSTANZIALI DI DISCARICHE ESISTENTI**

Per i contenuti di dettaglio del progetto di coltivazione e recupero ambientale, delle analisi propedeutiche al progetto, nonché per le modalità di recupero e rinaturalizzazione, si fa riferimento agli indirizzi imprescindibili di cui alle presenti linee guida. Nello specifico si fornisce l'indice della documentazione necessaria:

- a) ammissibilità della discarica ai sensi del PTRAC;
- b) titolo d'uso delle aree;
- c) coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti (pianificazione di bacino, zonizzazione acustica, etc.), PTCP;
- d) collocazione rispetto a SIC, ZPS ed aree protette;
- e) programma di coltivazione della discarica, dettagliato per fasi e progetto di ripristino ambientale in cui siano indicate le opere previste, i tempi di realizzazione, l'assetto finale e la destinazione finale del sito
- f) studi e verifiche idrauliche; caratterizzazione della rete di drenaggio superficiale ed eventualmente, se pertinente, di quella sotterranea; progetto della rete di drenaggio superficiale durante la coltivazione ed a regime;
- g) definizione degli impatti sulle componenti bionaturalistiche del sito, anche in termini di interferenza con le funzioni ecologiche delle specie faunistiche presenti nel sito e/o nelle aree limitrofe. Nel caso l'intervento possa comportare ricadute dirette o indirette su un sito Rete Natura 2000 deve essere allegato apposito studio di incidenza come previsto dalla DGR 328/2006;
- h) per quanto concerne il comparto paesaggio (art. n. 89 delle N. di A. del PTCP):
  - definizione del bacino visivo, cioè della porzione di territorio da cui l'impianto è visibile;
  - ricognizione delle principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche naturalistiche e dei punti di vista panoramici da cui l'impianto è visibile;
  - descrizione rispetto a questi punti di vista prioritari dell'interferenza visiva dell'impianto in termini di ingombro dei coni visuali ed alterazione del valore panoramico;
  - documentazione relativa alle misure di mitigazione dell'impatto visivo previste;
  - fotoinserimento almeno di una fase intermedia di lavorazione e dell'assetto finale;
- k) relazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 12/98, completa dei riferimenti alla zonizzazione acustica comunale e degli accorgimenti atti a mitigare gli impatti (insonorizzazione macchinari, scelta macchinari, etc.);
- l) quantificazione del traffico indotto e definizione della viabilità di accesso al sito;

**APPENDICE 5****1. INDICAZIONI IN MERITO AI CONTENUTI DELLO STUDIO DI INCIDENZA, ALLA COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE FINALE IN RELAZIONE ALLA RETE NATURA 2000**

Si premette che all'interno delle zone ZPS ai sensi del Decreto ministeriale del 17.10.2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS" è previsto il divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, se non già previste nel Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, in vigore, nonché il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva a fini naturalistici.

Comunque al fine della autorizzazione dei suddetti interventi, nonché di quelli pur localizzati esternamente sono suscettibili di produrre interferenze negative sui Siti Natura 2000, deve essere valutata l'incidenza come previsto dal DPR 357/97 e ss.mm.ii. e secondo la procedura indicata dalla DGR 328/2006.

Per le attività poste al di fuori dei siti Rete Natura 2000, al fine di valutare la suscettibilità di produrre interferenze negative, utili elementi di riferimento sono oltre alla localizzazione più o meno limitrofa ai siti, l'interessamento di territori individuati nella Rete ecologica regionale e comunque in zone umide, l'interferenza di corsi d'acqua appartenenti allo stesso bacino imbrifero in cui si trovano siti Rete Natura 2000, l'interessamento di territori ad alta biodiversità, come desumibili dalle Cartografie regionali, la produzione di emissioni o inquinamenti che potrebbero alterare l'integrità del sito. La valutazione deve tenere conto chiaramente anche delle opere accessorie connesse alla attività di coltivazione quali ad esempio la viabilità, i cantieri temporanei ecc.

A specificazione di quanto previsto in DGR 328/2006, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, si riportano di seguito alcuni aspetti sui quali si sottolinea la particolare importanza di una indagine approfondita.

**a) CAVE IN SOTTERRANEO**

- approfondire in particolare gli aspetti legati ai possibili impatti sulla fauna tipica di ambienti ipogei e ai chiroteri. Tali approfondimenti dovranno anche comprendere un'analisi delle interazioni ecologiche tra le cavità che potrebbero essere collegate con quelle interessate dalla coltivazione;

**b) CAVE POSIZIONATE IN PROSSIMITA' di segnalazioni di avifauna protetta o di chiroteri**

- Condurre, nell'area interessata dalla coltivazione, nonché in un intorno congruo (minimo 2 Km) un'indagine volta alla ricerca di eventuali cavità e rifugi occupati da specie faunistiche protette dalla direttiva Habitat e Uccelli e comunque realizzare idonei monitoraggi al fine di effettuare analisi puntuali della presenza di specie e del possibile ruolo ecologico svolto dall'area per la conservazione delle specie ritrovate.

**c) IN TUTTI I CASI DI INTERAZIONE CON CORSI D'ACQUA**

- nel caso la zona di coltivazione interessi un corso d'acqua è necessario analizzare gli impatti su di esso soprattutto se nell'area viene riportata la presenza di specie fortemente legate agli ambienti fluviali e tutelate dalla direttiva Habitat (92/43/CEE) e dalla direttiva Uccelli (79/409/CEE), quali ad esempio il gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*), il martin pescatore (*Alcedo atthis*). L'analisi dovrà comprendere un'adeguata descrizione della qualità delle acque, della vegetazione perifluviale, con particolare attenzione alla rilevazione di habitat elencati in All. 1 della direttiva 92/43/CEE nonché delle specie presenti, nonché del relativo stato di conservazione anche nell'arco di 2 km a valle.

**2. INDICAZIONI IN MERITO ALLA COLTIVAZIONE**

- Deve essere posta particolare cura nello scegliere le epoche idonee alla realizzazione delle attività più impattanti, al fine di arrecare il minore disturbo nei periodi delicati del ciclo vitale delle specie faunistiche presenti.

- Utilizzare mezzi silenziati a norma CE.
- E' opportuno limitare al minimo, fatte slave le normative di sicurezza, il ricorso a fonti luminose artificiali per l'intera area di cava, compreso tutto il percorso della strada di accesso alla cava ed utilizzare eventualmente lampade a bassa emissione di UV.
- Qualora siano previste vasche di raccolta e sedimentazione dell'acqua proveniente dalla regimazione dell'area di cava, in territori potenzialmente vocati alla presenza di fauna minore di cui alla L.R. 4/92, appare opportuno effettuare un monitoraggio delle stesse allo scopo di verificare l'eventuale presenza di individui appartenenti a specie di fauna minore.

### **3. INDICAZIONI SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE POSTE IN AREE NATURA 2000 O AREE DI COLLEGAMENTO ECOLOGICO - FUNZIONALI**

Come già detto la sistemazione finale delle cave poste in siti natura 2000 o in relativa aree di collegamento ecologico funzionali deve essere realizzato al fine del recupero naturalistico che deve essere in sintonia con la vocazione del territorio circostante. A tal fine sono di fondamentale importanza le indicazioni riportate nelle Schede Dati Natura 2000 dei singoli siti e nei relativi documenti tecnici regionali di indirizzo e approfondimento conoscitivo (Carta Bionaturalistica, Carta degli habitat della direttiva 92/43, Misure di Conservazione e Piani di gestione, rete ecologica regionale), nonché le analisi condotte al fine di caratterizzare l'ambiente circostante (ad esempio la caratterizzazione vegetazionale anche con l'ausilio di rilievi fitosociologici ecc.)

Non sempre il recupero finale a fini naturalistici è sinonimo di ripristino delle situazioni preesistenti. Infatti è da valutare attentamente se la nuova morfologia territoriale dovuta all'attività di cava può, con adeguati interventi di risistemazione, offrire nuove opportunità di colonizzazione di specie naturali di pregio, anche attraverso la ricolonizzazione naturale, fornendo le condizioni ottimali per innescare tale processo.

Con riferimento alle aree della rete Natura 2000 tali possibilità devono essere individuate sulla base della fauna e flora segnalate nel Sito Rete natura 2000 ed il contesto di riferimento circostante la cava, che deve essere preliminarmente analizzato in maniera approfondita.

A tal fine anche gli interventi di messa in sicurezza della cava devono riguardare gli obiettivi d'uso finale dell'area ed essere miratamente individuati a tal fine.

Di seguito vengono indicati alcuni criteri generali di riferimento per l'intervento di sistemazione finale, fra quelli che più frequentemente possono rendersi opportuni:

- Qualora siano necessarie ripiantumazioni, è opportuno impiegare specie tipiche della zona e, comunque, specie rigorosamente autoctone al fine di evitare un inquinamento genetico nell'ambito del sito Rete Natura 2000, nonché un'alterazione degli equilibri ecologici. Qualora l'obiettivo sia quello di ricreare l'ambiente originario, la cosa migliore rimane sempre quella di reimpiantare specie pregiate già presenti nell'area prima dell'intervento, appositamente espianate e conservate con cura e comunque limitare allo stretto necessario l'eliminazione della vegetazione. Qualora si provveda alla semina di specie erbacee valutare l'idoneità di recuperare il fiorume nei prati limitrofi.
- In zone particolarmente vocate alla conservazione dei chiroteri la riqualificazione finale di cave a gradoni dovrebbe seguire le seguenti indicazioni: i gradoni non interessati da riporto di materiali dovrebbero rimanere liberi dalla vegetazione e dovrebbero essere create fenditure nella roccia profonde 30-40 cm, larghe 2-3 cm e lunghe non meno di 50 cm.

### **4. DOCUMENTI TECNICI DI RIFERIMENTO**

Di seguito si elencano alcuni degli approfondimenti conoscitivi disponibili a supporto dell'elaborazione dello studio di incidenza e per la individuazione della più opportuna sistemazione finale reperibili nella sezione natura del portale ambientale regionale [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it) e che si ritengono riferimenti utili ed indispensabili.

- Schede dati Natura 2000
- Carta degli habitat dei siti della rete Natura 2000 della Liguria in scala 1:25.000 con approfondimenti locali a maggior dettaglio
- Carta delle biodiversità della Regione Liguria
- Carta della Rete ecologica regionale riportante le aree di collegamento ecologico - funzionali tra siti rete Natura 2000.





REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI DELLA PRESIDENZA

ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2002 N. 26  
"Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti"

NUMERO D'ORDINE	NUMERO DECRETO DIRIGENZIALE	DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE	INDIRIZZO SEDE PRINCIPALE	INDIRIZZO SEDI SECONDARIE
1	2075 del 10/10/2002	ASSOUTENTI	Via Colombo, 7-5 16121 Genova	Via Soliman, 10-2 16154 Genova Via Allende, 48 16138 Genova Via XXV Aprile, 17 (Villa Borzino) 16012 Busalla (GE) Via Cavour, 3 16036 Recco (GE) Via Milano, 22 18013 Diano Marina (IM) Via Cadorna, 4 19124 La Spezia Via Pisacane, 8 19122 La Spezia Via S. Michele, 4-1 17100 Savona Via Marexiano, 29 17052 Borghetto Santo Spirito (SV)
2	2076 del 10/10/2002	LEGA CONSUMATORI	Piazza Chiodo 8, 2° piano 19121 La Spezia	Vico Falamonica, 1-10 16123 Genova Via Delpino, 2 A 16043 Chiavari (GE)
3	2077 del 10/10/2002	ACU ASSOCIAZIONI CONSUMATORI UTENTI	Via Assarotti, 50-3 16122 Genova	Via Giacometti, 5-4 16143 Genova Via Trento, 29 A 18100 Imperia Via Crispi, 17 rosso 17100 Savona
4	2078 del 10/10/2002	ADICONSUM ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE	Piazza Campetto, 10-38 16123 Genova	Piazza Roma, 36 16043 Chiavari (GE)

									Piazza Libertà, 47 16033 Lavagna (GE)
									Via Brea, 69 18100 Imperia
									Via Martiri, 15 18038 Sanremo (IM)
									Via Roma, 3 18039 Ventimiglia (IM)
									Via del Carmine 7 19100 La Spezia
									Via Brigate Muccini, 40 19038 Sarzana (SP)
									Galleria Aschero 3 17100 Savona
									Via Verdi, 9 17019 Varazze (SV)
5	2080 del 10/10/2002		ADOC ASSOCIAZIONE DIFESA E ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI					Piazza Colombo, 4-6 16121 Genova	
									Corso Tardy e Benech, 3-4 17100 Savona
6	2081 del 10/10/2002		FEDERCONSUMATORI LIGURIA					Galleria G. Mazzini, 7-6 16121 Genova	Corso Garibaldi, 49 16043 Chiavari (GE)
									Via Foce, 3 18100 Imperia
									Via Bologna, 9 19125 La Spezia
									Via Paganino, 4 C 19038 Sarzana (SP)
									Via Bolto, 9 17100 Savona
7	2082 del 10/10/2002		MOVIMENTO CONSUMATORI					Via S. Luca, 15-9 16124 Genova	Via G. Matteotti, 144-8 18038 Sanremo (IM)
8	2474 del 07/11/2003		CITTADINANZA ATTIVA					Corso Millo, 4 16043 Chiavari (GE)	Piazza Vittorio Veneto, 31 rosso 16122 Genova

9	Ex L. R. n. 26 del 2-7-2002, art. 2, comma 3	MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO	Via Caffa, 3-5 sc. B 16129 Genova	Viale S. Bartolomeo, 169 sc. B 19126 La Spezia
10	927 del 19/04/2005	SPORTELLLO DEL CONSUMATORE	Via del Colle, 64-66 rosso 16128 Genova	Via Prae, 3-5 17023 Ceriale (SV)
11	Ex L. R. n. 26 del 2-7-2002, art. 2, comma 3	CASA DEL CONSUMATORE	Piazza De Marini, 3-72 16123 Genova	Corso Nazionale, 5 19126 La Spezia Via Viarzo, 12 17047 Quiliano (SV)

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****29.01.2008****N. 491**

**CI06927 - Concessione idraulica per 1,00 mq. in sponda del Rio Buriano in Via Donato Somma nel Comune di Genova. Richiedente: Nadim S.p.A..**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

a Nadim S.p.a. - Corso Trapani 53 - Torino - 0266764001, l'uso del bene demaniale (1,00 mq. in sponda del Rio Buriano, costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2013. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per lo scarico di un collettore di acque bianche diam. 300 mm. si è stabilito il canone annuale di 188.80 (centottantotto e ottanta centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "la realizzazione di uno scarico di un collettore di acque bianche diam. 300 mm. nel Rio Buriano in Via Donato Somma in Comune di Genova" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza. L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****04.02.2008****N. 585**

**CI06908 - Concessione Idraulica per 43,38 mq in attraversamento del Rio Bana in località Bana nei Comuni di Camogli e Rapallo. Richiedente: Impresa individuale Oliveri Costruzioni.**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Impresa individuale Olivieri Costruzioni - Via Cavagino, 16 - Rapallo - 01033610997, l'uso del bene demaniale (45,38 mq in attraversamento del Rio Bana), costituente pertinenza del demanio idri-

co fino al 31/12/2013. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per la realizzazione di un nuovo ponte carrabile si è stabilito il canone annuale di euro 308,43 (trecentotto / 43) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

#### AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "realizzazione di un nuovo ponte carrabile" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

#### IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**04.02.2008**

**N. 586**

**CI07009 - Concessione Idraulica per rete di distribuzione del gas in attraversamento di 5 Rivi Senza Nome lungo la Via San Pantaleo dal civ. n.2 fino al civ. n.20 in località Staglieno in Comune di Genova. Richiedente: Iride Acquagas S.p.A. - Gruppo Iride Acqua Gas S.p.A. - Rete Gas.**

#### IL DIRIGENTE

omissis

#### CONCEDE

Alla Soc. Iride Acquagas S.p.A. - Gruppo Iride Acqua Gas S.p.A. - Rete Gas - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova - R.I. GE / C.F. / P.IVA n.° 015711510997, la costruzione in mantenimento e l'uso del bene demaniale (rete di distribuzione del gas in attraversamento di 5 Rivi Senza Nome lungo la Via San Pantaleo dal civ. n.° 2 fino al civ. n.° 20 in località Staglieno del Comune di Genova. Attraversamento n.° 1: Tubazione gas DN100 BP (acciaio) della lunghezza di 3,00 m staffata al lato valle del ponte di Via San Pantaleo in prossimità del civ. n.° 2 in località Staglieno del Comune di Genova; Attraversamento n.° 2: Tubazione gas DN125 MP (PE) della lunghezza di 1,50 m in subalveo trasversale sotto il ponte di Via San Pantaleo nel tratto compreso tra i civ. n.° 14-21 in località Staglieno del Comune di Genova; Attraversamento n.° 3: Tubazione gas DN125 MP (PE) della lunghezza di 3,00 m in subalveo trasversale sotto il ponte di Via San Pantaleo in prossimità del civ. n.° 27 in località Staglieno del Comune di Genova; Attraversamento n.° 4: Tubazione gas DN125 MP (PE) della lunghezza di 3,50 m interrata nel piano stradale del ponte di Via San Pantaleo in prossimità del civ. n.° 31 in località Staglieno del Comune di Genova; Attraversamento n.° 5: Tubazione gas DN125 MP (PE) della lunghezza di 4,50 m interrata nel piano stradale del ponte di Via San Pantaleo nel tratto compreso tra i civ. n.° 31-33 in località Staglieno del Comune di Genova in attraversamento trasversale di 5 Rivi Senza Nome - affluenti di destra del Torrente Bisagno), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2013.



La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per la costruzione in mantenimento e l'uso di una rete di distribuzione del gas in attraversamento di 5 Rivi Senza Nome lungo la Via San Pantaleo dal civ. n.° 2 fino al civ. n.° 20 in località Staglieno del Comune di Genova. Attraversamento n.° 1: Tubazione gas DN100 BP (acciaio) della lunghezza di 3,00 m staffata al lato valle del ponte di Via San Pantaleo in prossimità del civ. n.° 2 in località Staglieno del Comune di Genova; Attraversamento n.° 2: Tubazione gas DN125 MP (PE) della lunghezza di 1,50 m in subalveo trasversale sotto il ponte di Via San Pantaleo nel tratto compreso tra i civv. n.° 14-21 in località Staglieno del Comune di Genova; Attraversamento n.° 3: Tubazione gas DN125 MP (PE) della lunghezza di 3,00 m in subalveo trasversale sotto il ponte di Via San Pantaleo in prossimità del civ. n.° 27 in località Staglieno del Comune di Genova; Attraversamento n.° 4: Tubazione gas DN125 MP (PE) della lunghezza di 3,50 m interrata nel piano stradale del ponte di Via San Pantaleo in prossimità del civ. n.° 31 in località Staglieno del Comune di Genova; Attraversamento n.° 5: Tubazione gas DN125 MP (PE) della lunghezza di 4,50 m interrata nel piano stradale del ponte di Via San Pantaleo nel tratto compreso tra i civv. n.° 31-33 in località Staglieno del Comune di Genova, si è stabilito il canone annuale di euro 1.113,92 (mille cento tredici / 92 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

#### AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione, il mantenimento e l'uso di una: "rete di distribuzione del gas in attraversamento di 5 Rivi Senza Nome lungo la Via San Pantaleo dal civ. n.° 2 fino al civ. n.° 20 in località Staglieno del Comune di Genova. Attraversamento n.° 1: Tubazione gas DN100 BP (acciaio) della lunghezza di 3,00 m staffata al lato valle del ponte di Via San Pantaleo in prossimità del civ. n.° 2 in località Staglieno del Comune di Genova; Attraversamento n.° 2: Tubazione gas DN125 MP (PE) della lunghezza di 1,50 m in subalveo trasversale sotto il ponte di Via San Pantaleo nel tratto compreso tra i civv. n.° 14-21 in località Staglieno del Comune di Genova; Attraversamento n.° 3: Tubazione gas DN125 MP (PE) della lunghezza di 3,00 m in subalveo trasversale sotto il ponte di Via San Pantaleo in prossimità del civ. n.° 27 in località Staglieno del Comune di Genova; Attraversamento n.° 4: Tubazione gas DN125 MP (PE) della lunghezza di 3,50 m interrata nel piano stradale del ponte di Via San Pantaleo in prossimità del civ. n.° 31 in località Staglieno del Comune di Genova; Attraversamento n.° 5: Tubazione gas DN125 MP (PE) della lunghezza di 4,50 m interrata nel piano stradale del ponte di Via San Pantaleo nel tratto compreso tra i civv. n.° 31-33 in località Staglieno del Comune di Genova" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**12.02.2008**

**N. 743**

**CI06977 - Concessione Idraulica per 27,95 mq in attraversamento del Rio Ranfao in Comune di Mignanego. Richiedente: Api S.p.A..**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Api S.p.A. - Via Trieste 13 - Mignanego (Ge) - 00251170106, l'uso del bene demaniale (27,95 mq in attraversamento del Rio Ranfeo), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2013. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di Costruzione di ponte di collegamento con area adibita a posteggio si è stabilito il canone annuale di euro 188,80 (centottantotto e ottanta) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "Costruzione di ponte di collegamento con area adibita a posteggio" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto. L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 36 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza. L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**12.02.2008**

**N. 744**

**NO01540 - Nulla Osta Idraulico per lavori di somma urgenza per la sostituzione di cavi per una L.E. MT 15 KV e per la realizzazione, il mantenimento e l'uso di una "L.E. BT 0,4 KV con cavo in tubo portacavo DN 125 interrato nel piano stradale sul lato valle del ponte stradale di Via Roma (strada Busalla-Laccio) per una lunghezza di 1,00, m ed in attraversamento del Rio Senza Nome (affluente di destra del Torrente Scrivia) in località Via Roma di Casella nel Comune di Casella per l'inserimento in rete di una cabina elettrica MT/BT nella località di Via Roma di Casella in attraversamento dei corsi d'acqua: Rio della Fontana (affluente di sinistra del Torrente Trebbia).**

**Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo reti Piemonte - Liguria.**

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori di somma urgenza per la sostituzione di cavi per una L.E. MT 15 KV e per la realizzazione, il mantenimento e l'uso di una "L.E. BT 0,4 KV con cavo in tubo portacavo DN 125 interrato nel piano stradale sul lato valle del ponte stradale di Via Roma (strada

Busalla-Laccio) per una lunghezza di 1,00, m ed in attraversamento del Rio Senza Nome (affluente di destra del Torrente Scrivia) in località Via Roma di Casella nel Comune di Casella per l'inserimento in rete di una cabina elettrica MT/BT nella località di Via Roma di Casella in attraversamento dei corsi d'acqua: Rio della Fontana (affluente di sinistra del Torrente Trebbia)" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell'alveo nel tratto stesso mediante l'asportazione del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
- b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
- c) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Area 06: al termine dei lavori dovrà essere presentata una "relazione di fine lavori" firmata dal direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.
- d) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- e) qualora i lavori dovessero prevedere l'esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica della scrivente Area;
- f) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
  - al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia;
  - al ripristino, secondo le indicazioni della Provincia, della popolazione ittica preesistente;
- g) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l'eventuale strada di cantiere, dovesse avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica della scrivente Area le relative modalità di esecuzione;
- h) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
- i) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Provincia di Genova Area 11 - Sviluppo Sostenibile e Risorse Naturali e Area 06 - Difesa del Suolo con almeno 30 giorni di anticipo; detta comunicazione dovrà avere come oggetto lo stesso del presente parere e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
  - corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
  - copia della presente autorizzazione;
  - elenco dei mezzi che accederanno all'alveo;
  - nominativo del responsabile dell'ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
- l) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
- k) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;

- l) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- m) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- n) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente;
- o) le linee elettriche ed i loro supporti che sono aggraffati alle travature, senza occupare porzioni della luce libera degli attraversamenti, e non costituiscono ulteriore restringimento alla sezione di deflusso, possono essere mantenute in sito, anche se sistemate su opere che risultassero non verificate idraulicamente;
- p) la Ditta Concessionaria provvederà in proprio ed in qualsiasi momento, in tutto od in parte, alla rimozione delle linee elettriche e dei loro supporti qualora, per sopravvenuti motivi idraulici, si rendessero necessarie opere di demolizione dei manufatti per interventi di adeguamento delle sezioni di deflusso;
- q) per le linee elettriche ed i loro supporti di cui sopra non potranno essere richiesti risarcimenti in caso di danni provocati ai manufatti da eventi alluvionali.

Il presente parere costituisce anche autorizzazione di accesso in alveo, necessaria alla realizzazione degli interventi.

---

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**12.02.2008**

**N. 745**

**CG02016 - Concessione Greto per 35,84 mq in sponda sinistra del Rio Ranfeo alla confluenza con il T. Paveto in Comune di Mignanego. Richiedente: API S.p.A..**

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Api S.p.A. - Via Trieste 13 - Mignanego (Ge) - 00251170106, l'uso del bene demaniale (35,84 mq in sponda sinistra del torrente Rio Ranfeo alla confluenza con il Torr. Paveto), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2013. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per il Mantenimento di area adibita a posteggio si è stabilito il canone annuale di 222,32 (duecentoventidue e trentadue) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, il "Mantenimento di area adibita a posteggio" sulla base

degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

AUTORIZZA inoltre

Sempre ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, il lavori di ampliamento dell'alveo del Rio Ranfeo mediante demolizione parziale di manufatti esistenti come richiesto con NO01398, mediante demolizione parziale di piccoli manufatti (muretti con riempimenti a tergo) che risultano interferire con il deflusso della corrente di piena come meglio specificato negli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**11,02.2008**

**N. 752**

**NO01539 collegato a CI07009 - Nulla Osta Idraulico per L.E. MT 15 KV di collegamento in serie due cabine di trasformazione per potenziamento rete esistente - attraversamento sul rio Senza Nome in località Prussiani tra i Comuni di Genova e Serra Riccò e Mignanego - Vetreria in Comune di Mignanego. Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Reti Piemonte - Liguria.**

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori di somma urgenza per la sostituzione di cavi per una L.E. MT 15 KV e per la realizzazione, il mantenimento e l'uso di una "L.E. MT 15 KV di collegamento in serie due cabine di trasformazione per potenziamento rete esistente - attraversamento 1): cavo interrato su ponte stradale in attraversamento del Torrente Riccò in località Prussiani tra i Comuni di Genova e Serra Riccò, in prossimità del mappale n.° 227 del FG. 7 NCT Comune di Serra Riccò; attraversamento 2): cavo interrato alla progr. Km 13+030 nella sede stradale della SS35 dei Giovi in attraversamento di un Rio Senza Nome in località Mignanego - Vetreria del Comune di Mignanego, in prossimità del mappale n.° 1020 del FG. 18 NCT Comune di Mignanego nella località di Prussiani tra i Comuni di Genova e Serra Riccò; Mignanego - Vetreria in Comune di Mignanego in attraversamento dei corsi d'acqua: Riccò - Rio Senza Nome" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

- r) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell'alveo nel tratto stesso mediante l'asportazione del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;

- s) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
- t) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Area 06: al termine dei lavori dovrà essere presentata una "relazione di fine lavori" firmata dal direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.
- u) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- v) qualora i lavori dovessero prevedere l'esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica della scrivente Area;
- w) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
- al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia;
  - al ripristino, secondo le indicazioni della Provincia, della popolazione ittica preesistente;
- x) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l'eventuale strada di cantiere, dovesse avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica della scrivente Area le relative modalità di esecuzione;
- y) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
- z) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Provincia di Genova Area 11 - Sviluppo Sostenibile e Risorse Naturali e Area 06 - Difesa del Suolo con almeno 30 giorni di anticipo; detta comunicazione dovrà avere come oggetto lo stesso del presente parere e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
  - copia della presente autorizzazione;
  - elenco dei mezzi che accederanno all'alveo;
  - nominativo del responsabile dell'ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
- aa) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
- bb) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- cc) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- dd) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- ee) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente;



- ff) le linee elettriche ed i loro supporti che sono aggraffati alle travature, senza occupare porzioni della luce libera degli attraversamenti, e non costituiscono ulteriore restringimento alla sezione di deflusso, possono essere mantenute in sito, anche se sistemate su opere che risultassero non verificate idraulicamente;
- gg) la Ditta Concessionaria provvederà in proprio ed in qualsiasi momento, in tutto od in parte, alla rimozione delle linee elettriche e dei loro supporti qualora, per sopravvenuti motivi idraulici, si rendessero necessarie opere di demolizione dei manufatti per interventi di adeguamento delle sezioni di deflusso;
- hh) per le linee elettriche ed i loro supporti di cui sopra non potranno essere richiesti risarcimenti in caso di danni provocati ai manufatti da eventi alluvionali.

Il presente parere costituisce anche autorizzazione di accesso in alveo, necessaria alla realizzazione degli interventi.

IL DIRETTORE  
Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**11.02.2008**

**N. 753**

**CI06005-CI06006 - Concessione idraulica per una condotta fognaria DN200 in attraversamento aereo del T. Sturla per 15,60 m aggraffata al lato valle del ponte carrabile tra Via E. Bisagno e Via Mogge in località San Desiderio di Genova (CI06005); e concessione idraulica per uno scarico DN315 della rete bianca (rete bianca Via Mogge - I° lotto - Via Mogge) per lo smaltimento delle acque meteoriche sponda sinistra del Rio Pomà (affluente di sinistra del T. Sturla) in Via Mogge in località San Desiderio di Genova (CI06006). Revoca Provvedimento n. 2954 del 07/06/2005 e approvazione nuova concessione. Richiedente: Mediterranea Delle Acque S.p.A. - Gruppo Iride Acquagas S.p.A..**

IL DIRIGENTE

omissis

REVOCA

il Provvedimento Dirigenziale n.° 2954/2005-07/06/2005 relativo alla concessione demaniale n.° CI06005 - CI06006 che regola la concessione per la costruzione, il mantenimento e l'uso di una "condotta fognaria DN200 in attraversamento aereo del T. Sturla per 15,60 m aggraffata al lato valle del ponte carrabile tra Via E. Bisagno e Via Mogge in località San Desiderio di Genova; uno scarico DN315 della rete bianca per lo smaltimento delle acque meteoriche sponda SX del Rio Pomà (affl. sx del T. Sturla) in Via Mogge della località San Desiderio di Genova in attraversamento di corsi d'acqua del bacino del torrente Sturla";

CONCEDE

Alla Soc. Mediterranea Delle Acque S.p.A. - Gruppo Iride Acquagas S.p.A. - sede legale c/o IRIDE ACQUAGAS S.p.A. - Via S.S. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 GE - R.I.-GE / C.F. / P.I. 00251250106, la costruzione, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (concessione CI06005 per una condotta fognaria

ria DN200 in attraversamento aereo del T. Sturla per 15,60 m aggraffata al lato valle del ponte carrabile tra Via E. Bisagno e Via Mogge in località San Desiderio di Genova; concessione CI06006 per uno scarico DN315 della rete bianca (rete bianca Via Mogge - I° lotto - Via Mogge) per lo smaltimento delle acque meteoriche sponda sinistra del Rio Pomà (affluente di sinistra del T. Sturla) in Via Mogge in località San Desiderio di Genova), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di concessione CI06005 per una condotta fognaria DN200 in attraversamento aereo del T. Sturla per 15,60 m aggraffata al lato valle del ponte carrabile tra Via E. Bisagno e Via Mogge in località San Desiderio di Genova; concessione CI06006 per uno scarico DN315 della rete bianca (rete bianca Via Mogge - I° lotto - Via Mogge) per lo smaltimento delle acque meteoriche sponda sinistra del Rio Pomà (affluente di sinistra del T. Sturla) in Via Mogge in località San Desiderio di Genova si è stabilito il canone annuale di euro 501,21 (cinque cento uno / 21 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

#### AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione, il mantenimento e l'uso "concessione CI06005 per una condotta fognaria DN200 in attraversamento aereo del T. Sturla per 15,60 m aggraffata al lato valle del ponte carrabile tra Via E. Bisagno e Via Mogge in località San Desiderio di Genova; concessione CI06006 per uno scarico DN315 della rete bianca (rete bianca Via Mogge - I° lotto - Via Mogge) per lo smaltimento delle acque meteoriche sponda sinistra del Rio Pomà (affluente di sinistra del T. Sturla) in Via Mogge in località San Desiderio di Genova" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

Tale atto costituisce variazione al contenuto della concessione regolata dal precedente provvedimento citati in premessa, ed avviene per concorde volontà delle parti, in quanto è intervenuta una variazione della ragione sociale con cambio di denominazione del concessionario, ma non sono intervenute modifiche sulla natura e dimensione delle opere, ed infine sul canone.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**18.02.2008**

**N. 837**

**CI06800 - Concessione Idraulica per L.E. MT 15 KV con 3 cavi in tubi acciaio DN160 staffati al lato valle del ponte carrabile ed una L.E. BT 400 V con 1 cavo in tubo acciaio DN160 staffato per 12.80 m in sottopassaggio dello stesso ponte di Via Dogali in loc. San Giacomo in Comune di Santa Margherita Ligure in attraversamento del T. Magistrato. Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Reti Piemonte - Liguria.**

## IL DIRIGENTE

omissis

## REVOCA

il Provvedimento Dirigenziale n.° 4783-21/08/2007 che regola la concessione per la costruzione, il mantenimento e l'uso di una L.E. MT 15 KV con 3 cavi in tubi acciaio DN160 staffati al lato valle del ponte carrabile ed una L.E. BT 400 V con 1 cavo in tubo acciaio DN160 staffato per 12.80 m in sottopassaggio dello stesso ponte di Via Dogali in località San Giacomo del Comune di Santa Margherita Ligure in attraversamento del torrente Magistrato;

## CONCEDE

Alla Soc. Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Reti Piemonte-Liguria - Casella Postale 210 - Via Alfieri, 10 - 10121 TORINO - 10121 TORINO - R.I. ROMA / C.F. / P.IVA 05779711000, l'uso del bene demaniale (L.E. MT 15 KV con 3 cavi in tubi acciaio DN160 staffati al lato valle del ponte carrabile ed una L.E. BT 400 V con 1 cavo in tubo acciaio DN160 staffato per 12.80 m in sottopassaggio dello stesso ponte di Via Dogali in località San Giacomo del Comune di Santa Margherita Ligure in attraversamento del torrente Magistrato), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2014. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per la realizzazione, il mantenimento e l'uso di una L.E. MT 15 KV con 3 cavi in tubi acciaio DN160 staffati al lato valle del ponte carrabile ed una L.E. BT 400 V con 1 cavo in tubo acciaio DN160 staffato per 12.80 m in sottopassaggio dello stesso ponte di Via Dogali in località San Giacomo del Comune di Santa Margherita Ligure si è stabilito il canone annuale di euro 1.242,66 (mille due cento quaranta due / 66 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dallo 01/01/2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

## AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione, il mantenimento e l'uso di una "L.E. MT 15 KV con 3 cavi in tubi acciaio DN160 staffati al lato valle del ponte carrabile ed una L.E. BT 400 V con 1 cavo in tubo acciaio DN160 staffato per 12.80 m in sottopassaggio dello stesso ponte di Via Dogali in località San Giacomo del Comune di Santa Margherita Ligure" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****19.02.2008****N. 888**

**CI07014 - Concessione Idraulica per 72,84 mq in attraversamento del torrente Burla in Via Burba, 15A in Comune di Genova e Ceranesi. Richiedente: Saroil S.r.l..**

## IL DIRIGENTE

omissis

## CONCEDE

Alla Soc. Saroil S.r.l. - via Burba 15a - Genova - C.F. 03666760107, l'uso del bene demaniale (72,84 mq in attraversamento del torrente Burba), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2013. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per ponte carrabile si è stabilito il canone annuale di euro 413,00 (quattrocentotredici/00) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/09, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

## AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la realizzazione di un nuovo "ponte carrabile" e la conseguente demolizione del ponte esistente sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

## IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****19.02.2008****N. 917**

**CI04115 - Concessione idraulica per 99 mq in attraversamento del torrente torbido in Via Rio Torbido nel Comune di Genova. Richiedente: Villa Gavotti S.r.l.**

## IL DIRIGENTE

omissis

## CONCEDE

Alla Soc. Villa Gavotti S.r.l. - Via Brigata C. Battisti 63 - Verbania (VB) - 01107450031, l'uso del bene demaniale (99 mq in attraversamento del torrente Torbido), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2013. La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di Mantenimento nuovo ponte carrabile si è stabilito il canone annuale di euro 560,73 (cinquecentosessanta e settantatre) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2009, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

## AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "Mantenimento nuovo ponte carrabile " sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 36 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza. L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E  
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA****05.02.2008****N. 641**

**Torrente Montegrosso - Località Fogliachino - Comune di Albisola Superiore - Autorizzazione temporanea per il mantenimento di attraversamento con tubazione idrica uso potabile de 63 mm. con camicia in acciaio Dn 100 mm (de 114,3 mm) stafata sul lato valle dell'impalcato del ponte. Richiedente: Acquedotto di Savona S.p.A**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

DECRETA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Acquedotto di Savona S.p.A. al mantenimento delle opere in argomento nonché all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente provvedimento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA  
AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA****06.02.2008****N. 725**

**Rio Sanda - Località Villa Boschi - Comune di Colle Ligure - Autorizzazione temporanea per il mantenimento di attraversamento con condotta gas Dn 80 mm. (protetta da guaina in acciaio Dn 150 mm.) posizionata tra le travi del ponte in corrispondenza di Via Sirio. Richiedente: Società Italiana per il Gas.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis-

## DECRETA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Italiana per il Gas p.A. al mantenimento delle opere in argomento nonché all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente provvedimento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE  
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

---

---

**PROVINCIA DI SAVONA**  
**SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE**  
**SERVIZIO CONCESSIONI**

## AVVISO

Con domanda pervenuta in data 9.8.2000 e successiva integrazione i Sigg. Parodi Caterina, Parodi Maria, Parodi Gerolamo con sede in Varazze, Via Campomarzio n. 73, hanno chiesto la concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da una sorgente nel Bacino del Torrente Teiro in Località Fossa Du Rusin - Campomarzio del Comune di Varazze una quantità d'acqua di moduli 0,0045 (l/sec 0,45) ad uso domestico (non potabile) ed irriguo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE  
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

---

---

**PROVINCIA DI SAVONA**  
**SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE**  
**SERVIZIO CONCESSIONI**

## AVVISO

Con domanda pervenuta in data 2.07.2002 e successiva integrazione il Sig. Caniggia Roberto con sede in Via delle Ginestre 10/4 - Varazze - ha chiesto la concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da due prese poste sul Rio Tanon in Loc. Alpicella - Comune di Varazze - una quantità d'acqua complessiva di moduli 0,0025 (l/sec 0,25) ad uso igienico (non potabile) ed irriguo di cui moduli massimi



**0,0016 (l/sec. 0,16). dal Rio Tanon (presa superiore) e moduli massimi 0,009 (l/sec. 0,09) da Rio Tanon (presa inferiore).**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

---

---

**PROVINCIA DI SAVONA**  
**SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE**  
**SERVIZIO CONCESSIONI**

AVVISO

Con domande pervenute in data 30.06.2003 e successiva integrazione le Sigg.re Berlingeri Marcella e Lana Maria Rita, rispettivamente con sede in Via Miramare 2/1 - Genova - ed in Località Beghina 10 - Stella, hanno chiesto la concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da una sorgente ricadente nel Bacino del Torrente Sansobbia in Loc. Beghina del Comune di Stella, una quantità d'acqua di moduli 0,005 (l/sec p,5) ad uso irriguo ed antincendio boschivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

---

---

**PROVINCIA DI SAVONA**  
**SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE**  
**SERVIZIO CONCESSIONI**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 22.12.2005 il Sig. Marco Richeri Vivaldi Pasqua in qualità di Presidente pro Tempore del "Consorzio Zuccare" ha chiesto il riconoscimento della derivazione (da intendersi come concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i.) per derivare dal Torrente Zuccare in Località Nomae - Comune di Calice Ligure una quantità d'acqua di moduli 0,015 (1/sec 1,50) ad uso irriguo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**PROVINCIA DI SAVONA**  
**SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE**  
**SERVIZIO CONCESSIONI**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 14.09.2007 il Sig. Pescetto Lorenzo in qualità di erede della Sig.ra Raimondo Maria in Pescetto ha chiesto la concessione in sanatoria con varianti e subingresso, alla concessione già assentita con D.P.R.OO.PP per la Liguria n. 15860 del 1.11.1956 alla Sig.ra Raimondo Maria, per derivare dal Torrente Pora, in Località Cipressi del Comune di Calice Ligure, moduli 0,0134 (1/sec 1,34) di acqua per irrigare mq. 22075 di terreni ad uso agricolo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE  
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

---

---

**PROVINCIA DI SAVONA**  
**SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE**  
**SERVIZIO CONCESSIONI**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 11.12.2007 i Sigg. Proto Gaetano, Vallerga Elisabetta, Proto Antonio e Sogno Donatella con sede in Via Guido Rossa 20/1 - Albisola Superiore hanno chiesto la concessione per derivare dal Torrente Sansobbia (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona con il n. 148) in Località Collentino - Frazione Ellera - del Comune di Albisola Superiore una quantità d'acqua di moduli 0,004 (1/sec 0,4) ad uso irriguo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE  
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

---

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**  
**19.02.2008** **N. 11435**

Comune di Sarzana - Variante contestuale al PRG vigente ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/87 relativa a SUA di iniziativa privata in località Via Fontananera a nome Soc. Coop. Fratellanza Agricola.

IL PRESIDENTE

Omissis

Che la Civica Amministrazione con deliberazione C.C. n. 38 del 19.4.2007 ha adottato lo SUA di iniziativa privata in località Via Fontananera a nome Soc. Coop. Fratellanza Agricola contestualmente alla variante al PRG che lo stesso comporta;

Omissis

DECRETA

1. E' approvata la variante al PRG del Comune di Sarzana come descritta nel voto CTU n. 325 del 18.12.2007, adottata ai sensi dell'art.9 della L.R. 24/87 con deliberazione C.C. n. 38 del 19.4.2007, contestualmente allo SUA di iniziativa privata in località Via Fontananera a nome Soc. Coop. Fratellanza Agricola;
2. Gli elaborati dello SUA, debitamente vistati, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
3. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, 6° comma, della L.1150/42 e s.m.;
4. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE  
Marino Fiasella

---

---

**PROVINCIA DELLA SPEZIA  
AREA DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

**Pratica n. 1078/DER. La ditta Brondi Franco, ora Azienda Agricola Battaglini Nelli, ha presentato domanda in data 14.08.2000 per derivare moduli 0,03 (l./sec. 3) di acqua, ad uso irriguo, dal pozzo ubicato al Fg. 29 mappale 414 del Comune di Sarzana, località Ceppo.**

La Spezia, 23.01.2008

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
dott. ing. Maurizio Bertoni

**PROVINCIA DELLA SPEZIA  
AREA DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

**Pratica n. 1067/DER.** La ditta Oligeri Isauro ha presentato domanda in data **08.08.2000**, successivamente aggiornata, per derivare moduli massimi **0,0267 (l./sec. 2,67)** e medi **0,0078 (l./sec. 0,78)** di acqua, ad uso irriguo, dal pozzo ubicato al **Fg.19 mappale 488** del comune di Sarzana, località Ghiaia Vecchia.

La Spezia,18.01.2008

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
dott. ing. Maurizio Bertoni

---

---

**PROVINCIA DELLA SPEZIA  
AREA DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

**Pratica n. 1274/DER.** La ditta Amorfini Gianna ha presentato domanda in data **26.06.2006** per derivare, così come risulta dalla relazione tecnica, moduli massimi **0,01 (l./sec. 1)** e medi **0,0032 (l./sec. 0,32)** di acqua, ad uso irriguo, dal pozzo ubicato al **Fg. 19 mappale 488** del Comune di Sarzana, località Ghiaia Vecchia.

La Spezia 28.01.2008

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. ing. Maurizio Bertoni

---

---